



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 2011

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	42
Allegato	»	74
Disegno di legge	»	145
Decreto-legge	»	146

ONOREVOLI SENATORI. — RELAZIONE ALL'ARTICOLO 1

Ferma restando l'impostazione delle disposizioni recate dall'articolo 10 commi da 1 a 5 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1 prevede l'incremento dell'accantonamento di un' ulteriore quota di risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, per gli anni 2012 e 2013, da rendere indisponibile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna amministrazione. Tali riduzioni sono ripartite tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette misure possono essere ridotte di un importo fino al 50% per effetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, del presente provvedimento, in materia di acquisizione di maggiori entrate al bilancio dello Stato.

Al comma 2 si prevede l'eliminazione dell'esclusione dalle riduzioni previste dal decreto-legge n. 98/2011 per il fondo delle aree sottoutilizzate per l'anno 2012.

I commi da 3 a 5 prevedono, per le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riduzione delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 125, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale.

Alle amministrazioni che non adempiono alla disposizione entro il 31 marzo 2012, salvo quelle espressamente indicate al comma 5, è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

La disposizione di cui al comma 6 stabilisce l'anticipazione delle misure previste in forma di riduzione di esenzione, esclusione a favore fiscale di cui all'allegato C bis dell'articolo 40 del citato decreto legge 98/2011, aventi natura di clausola di salvaguardia; le riduzioni conseguenti alle percentuali previste per gli anni 2013 e 2014 sono state anticipate agli anni 2012 e 2013; peraltro, al fine di garantire gli effetti finanziari, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. Di conseguenza sono anticipati anche i termini per l'adozione dei provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia

sociale nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione ed esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali. Gli effetti positivi ai fini dell'indebitamento netto previsti dall'articolo 40 comma 1 quater, primo periodo, sono anticipati agli anni 2012 e 2013, nonché si prevede un effetto pari a 16.000 milioni di euro per il 2013.

Il comma 7 stabilisce che qualora si sia in presenza di uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati per l'anno considerato dal documento di economia e finanze e dagli eventuali aggiornamenti nonché nella eventualità che non vengano assicurati i risparmi stabiliti dal comma 1, si proceda con le medesime modalità previste dal comma 12 del citato articolo 10 a differire il pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate annuali posticipate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma.

Il comma 8 prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (regioni, province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) l'anticipazione a decorrere dall'anno 2012 delle misure già previste dall'articolo 20, comma 5, lett. a) e b) per gli anni 2013 e 2014, nonché l'anticipazione anche con diverse dimensioni finanziarie delle misure previste per le fattispecie di cui alle lett. c) e d) della medesima disposizione, a decorrere dagli anni 2012 e 2013.

Il comma 9 anticipa a decorrere dall'anno 2012 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli enti di cui al comma 8, con riferimento ai parametri di virtuosità previsti dal comma 2 del medesimo articolo 20.

Il comma 10 dispone l'anticipazione delle misure previste dall'articolo 6 del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario".

Al comma 11 viene prevista la cessazione della sospensione del potere dei Comuni di estendere l'addizionale comunale all'imposta del reddito delle persone fisiche ovvero di aumentarla nel caso essa sia stata già istituita. E' disposta, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 23/2011, sono fatte salve le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.

Con il comma 12 viene introdotta la possibilità di ridurre le misure previste dal nuovo patto di stabilità interno (articolo 20 del citato decreto legge n. 98/2011), per un importo fino al 50%, per effetto dell'adozione delle misure di cui all'articolo 7, comma 7, del presente provvedimento. La riduzione viene distribuita tra i comparti interessati con decreto dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata.

Lo stesso comma 12 incide sulla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione. L'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fossero modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al *decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435*, rideterminando l'imposta stessa secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA e procedendo alla soppressione della previsione specifica relativa a tali atti. La disposizione di cui al presente comma, in tale contesto, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, sia soppressa la misura della tariffa concernente l'imposta provinciale di trascrizione per gli atti soggetti ad IVA nella tabella allegata al citato decreto ministeriale n. 435 del 1998, e che, per i medesimi atti soggetti ad IVA, la misura dell'IPT dovuta sia determinata secondo quanto previsto dalla stessa tabella per gli atti non soggetti ad IVA. In tal modo viene superata la necessità di procedere alla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal predetto articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. In conseguenza della previsione in commento, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le province percepiranno le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

Il comma 13 stabilisce le modalità di procedure di ripartizione, a decorrere dall'anno 2012, del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale anche ferroviario, il cui ammontare risulta stabilito in 400 milioni di euro dall'articolo 21 comma 3 del decreto-legge n. 98/2011.

Il comma 14 disciplina la decadenza degli organi, con esclusione del Collegio dei revisori o sindacali, degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato nei casi in cui non venga approvato il Bilancio nei termini previsti dalla normativa vigente, ovvero presenti un disavanzo di competenza per due esercizi finanziari consecutivi. Si prevede la nomina di un Commissario che adotta le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio finanziario dell'ente.

Il comma 15, nell'ambito degli interventi a salvaguardia dell'euro, amplia le ipotesi di prestazione della garanzia da parte dello Stato in favore della società di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

L'ultimo periodo del comma 14 e il comma 16 stabiliscono la proroga per gli anni 2012-2014 della disposizione di cui all'articolo 72, comma 11, diretta a prevedere la facoltà per le pubbliche amministrazioni, a compimento dell'anzianità massima di 40 anni di contributi, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi.

Il comma 17 introduce disposizioni dirette a chiarire la procedura per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

Il comma 18 consente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, di disporre nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.

Il comma 19 modifica l'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 2001, n. 165, prevedendo che il trasferimento disciplinato dal predetto comma possa essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento.

La disposizione di cui al comma 20 prevede l'anticipo sia dell'avvio sia dell'entrata a regime del graduale percorso di allineamento dell'età pensionabile (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori già previsto dall'articolo 18 del DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011.

La disposizione di cui al comma 21 è diretta ad armonizzare le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola (sempre escluso dalle misure di posticipo delle decorrenze introdotte via via introdotte con interventi adottati dal 1995 al 2011) a quello degli altri settori produttivi (almeno dodici mesi dalla maturazione dei requisiti), tenendo conto della specificità programmatica del settore per cui comunque l'unica "finestra" di uscita prevista è all'inizio dell'anno scolastico o accademico. Dalla disposizione sono esclusi coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011.

La disposizioni di cui ai commi 22 e 23 sono dirette a:

- introdurre di posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento (posticipo di 6 mesi) dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento di vecchiaia o per limiti di servizio (attualmente esentati da tale posticipo);
- incrementare da 6 mesi a 24 mesi il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento anticipato (con esclusione dei casi per limiti di servizio per i quali il posticipo è di 6 mesi).

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 24 stabilisce che, a decorrere dal 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale data.

Il comma 25 prevede l'incremento, per il 2012, di 2.000 milioni di euro, della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il comma 26 stabilisce che, ferma restando la disciplina dettata dagli articoli 194 e 254 del TUEL, nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei debiti pregressi di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazioni consiliare prevista dallo stesso articolo 194 e avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è sufficiente una determina dirigenziale del Comune.

Il comma 27 modifica l'articolo 14, comma 17, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, prevedendo che il Commissario straordinario del Governo per Roma Capitale possa estinguere, entro limiti fissati dalla stessa disposizione, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con il comma 28 si prevede l'integrazione della Commissione finalizzata al livellamento remunerativa Italia-Europa, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, n. 98/2011, di un componente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 29 dispone che ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei magistrati, si applicano gli articoli 2103 e 2104 del codice civile, con specifico riferimento all'esigibilità della prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive, con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. E' prevista una disciplina particolare per il personale del Ministero dell'interno.

Il comma 30 è finalizzato ad evitare incertezze in ordine alla disciplina del servizio prestato dai pubblici dipendenti presso enti diversi da quelli di appartenenza e per evitare aggravii di spesa per i trattamenti di quiescenza e previdenza.

Il comma 31 prevede la soppressione al novantesimo giorno della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, degli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con una dotazione organica inferiore a 70 unità. Le esclusioni dalla soppressione di tali enti sarà determinato con apposito DPCM. Le funzioni

esercitate da tali enti soppressi sono attribuite all' amministrazione vigilante ovvero nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto.

Il comma 32 prevede che, nei casi previsti dall'articolo 19 comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato nonché del trattamento di quiescenza, l'ultimo stipendio sia individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. Si prevede che la misura si applichi agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

Il comma 33 sostituisce l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 98/2011 concernente l'applicazione del livellamento remunerativo Italia-Europa a taluni titolari di Uffici ivi indicati.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 2

Per fronteggiare la situazione dell'attuale crisi economica di portata internazionale e al fine di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica che sono stati concordati in sede europea, la norma introduce - per il periodo che va dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente - un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 90.000 euro annui.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che il predetto contributo è dovuto dalle persone fisiche ed è calcolato sull'ammontare del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR dalle stesse prodotto nell'anno di riferimento. La misura percentuale del contributo da applicare al reddito complessivo è pari al 5 per cento della parte eccedente 90.000 euro e fino a 150.000 euro e al 10 per cento sulla parte di reddito che eccede 150.000 euro.

Il medesimo comma 1 prevede, inoltre, la deducibilità - ai sensi dell'articolo 10 del citato TUIR, del contributo di solidarietà che, pertanto, riduce il reddito complessivo ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionale e comunale.

Sempre nel comma 1 è prevista l'abrogazione delle disposizioni normative di cui:

1. all'articolo 9, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che - in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego - prevede, fra l'altro, una specifica riduzione del trattamento economico dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi per il periodo dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013;
2. all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - in materia di interventi di carattere previdenziale - prevede l'applicazione, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, di uno specifico contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme pensionistiche di previdenza obbligatoria, compresi taluni trattamenti erogati da forme pensionistiche integrative, superiori a 90.000 euro lordi annui.

Si stabilisce che - relativamente all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso del contributo di solidarietà - si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

L'ultimo periodo del comma 1 reca una clausola di salvaguardia finalizzata a prevedere che, ove dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il

contribuente possa optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà.

Infine, si stabilisce che il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità assoggettate alla riduzione prevista dall'articolo 13, comma 1.

Il comma 2 dell'articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il prossimo 30 settembre, l'individuazione delle modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1 volte, tra l'altro, ad assicurare, in assenza di oneri per il bilancio dello Stato, il coordinamento sistematico tra le nuove disposizioni e quelle contenute nei citati articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, e articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge n. 98 del 2011 garantendo il recupero degli importi eventualmente già trattenuti in base alle predette disposizioni normative.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli, con propri decreti, adotti tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, con la possibilità di introdurre, tra l'altro, nuovi giochi, indire lotterie e adottare nuove modalità di gioco del Lotto. Si prevede altresì che il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette.

Si prevede che l'attuazione delle disposizioni del comma 3 assicuri maggiori entrate, in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, queste ultime sono integralmente attribuite allo Stato.

Con il comma 4 si procede a ridurre ulteriormente il limite di utilizzo legale del contanti come mezzo di pagamento portandolo a 2.500 euro. Ciò al fine di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, in sintonia con l'azione già avviata con gli interventi effettuati con l'articolo 20 del decreto- legge n. 76 del 2010.

Il comma 5, con la tecnica della novella legislativa, inserendo i commi 2-sexies e 2-septies nel corpo dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente le sanzioni accessorie in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto, introduce una nuova sanzione accessoria che colpisce i soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali che, nell'esercizio della professione, abbiano commesso, nel corso di un quinquennio e in differenti giornate, quattro distinte violazioni inerenti all'obbligo di emissione dei documenti attestanti i corrispettivi. La sanzione accessoria - che è disposta, in ogni caso, e, quindi, anche in deroga al principio contenuto nell'articolo 16, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471, secondo cui non può essere irrogata la sanzione accessoria nel caso di definizione agevolata - consiste nella sospensione dall'iscrizione all'albo o all'ordine professionale per un periodo da tre giorni ad un mese. La disposizione ricalca, quindi, con i dovuti adattamenti, quanto già stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997 per i soggetti esercenti attività per le quali sussiste l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Anche in tal caso viene stabilito, che il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Il richiamo alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo 12 è volto a stabilire che la sospensione è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente e che l'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento della stessa sospensione è effettuata dall'Agenzia delle entrate ovvero dalla Guardia di finanza. Inoltre, la disposizione stabilisce che la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati quando le violazioni sono commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata. Infine, la norma dispone una sanzione accessoria più rigorosa, in caso di recidiva, allungando il periodo di sospensione fino a un massimo di sei mesi.

Le norme proposte nei commi da 6 a 34 sono finalizzate all'adozione di un'aliquota unica, intermedia rispetto a quelle esistenti, ma non superiore al 20 per cento, in luogo delle due aliquote del 12,50 e del 27 per cento attualmente previste in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari.

Non saranno inclusi nell'ambito di applicazione della riforma i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati, nonché i titoli pubblici emessi dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"), le forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i titoli di risparmio per l'economia meridionale previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti, nonché gli interessi dei prestiti obbligazionari indicati nel comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. E' fatta inoltre salva l'applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea quale, in particolare, l'aliquota dell'1,375 per cento applicabile sugli utili spettanti alle società e agli enti soggetti ad

un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e inclusi nella cosiddetta white list.

La nuova misura dell'aliquota si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2012 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dalla medesima data. Viene, invece, utilizzato il criterio di maturazione per particolari fattispecie che richiedono, per la loro specificità, l'applicazione di tale criterio: si tratta delle obbligazioni private disciplinate dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché delle gestioni individuali di portafoglio.

In particolare, i commi da 13 a 24 del provvedimento in esame contengono norme di coordinamento volte a evitare la permanenza in vita di norme basate sulla coesistenza di aliquote differenziate nonché ad apportare correzioni formali a riferimenti normativi non più attuali. L'intervento di modifica dell'aliquota e le norme di coordinamento interessano anche le disposizioni che a diverso titolo hanno introdotto in passato misure elevate di prelievo, attualmente stabilite nel 27 per cento, al fine di scoraggiare possibili comportamenti elusivi (ad esempio per le obbligazioni cosiddette "fuori mercato") o per motivazioni extra-fiscali (ad esempio, per i titoli atipici). Con il passaggio all'aliquota unica saranno rimosse le attuali penalizzazioni e tali fattispecie, che nel tempo hanno perso la loro ragion d'essere in quanto superate dai cambiamenti del quadro ordinamentale, fiscale ed extra-fiscale, verranno ricondotte nell'ambito di applicazione del prelievo del 20 per cento.

Viene, poi, introdotta una disposizione che, pur non essendo strettamente legate alla modifica della misura del prelievo, è intesa a fronteggiare la crisi finanziaria in campo internazionale. Sotto questo aspetto, si è provveduto a superare le criticità relative agli strumenti finanziari emessi dalle banche e dagli altri intermediari vigilati da Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'Isvap, che tra l'altro contengono clausole di assorbimento del nominale in presenza di determinati eventi. Con riferimento all'emittente la criticità riguarda il regime fiscale delle remunerazioni corrisposte ai portatori dei titoli in oggetto, mentre sotto il profilo dell'investitore per effetto di tali clausole i medesimi titoli rientrano nel novero dei c.d. titoli atipici ex D.L. n. 512 del 1983 e, quindi, di titoli con un trattamento fiscale deteriore. Al fine di non creare una situazione di svantaggio rispetto ai medesimi titoli emessi da soggetti non residenti, si è previsto che ai proventi degli strumenti finanziari in esame si rende applicabile il regime dei titoli obbligazionari rientranti nel D.Lgs. n. 239 del 1996 e che essi, anche se imputati direttamente a patrimonio netto, siano deducibili dal reddito dell'emittente sulla base dell'attuale normativa, vale a dire secondo le regole di cui all'art. 96 bis e art. 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi. Sono state, inoltre, inserite disposizioni volte ad evitare una penalizzazione per le forme di investimento indiretto rispetto a quelle dirette, relativamente alla previsione dell'applicazione di una minore aliquota (12,50%)

rispetto alla nuova (20%) sugli interessi dei titoli pubblici italiani ed esteri. In tal senso, è stato previsto il modo per far recuperare ai soggetti partecipanti a fondi di investimento mobiliari, alle gestioni individuali di portafoglio e a piani assicurativi la suddetta differenza di aliquota.

Con il comma 25 sono state abrogate alcune norme.

I commi da 26 a 34 contengono specifiche disposizioni transitorie; ciò in quanto l'unificazione delle aliquote di prelievo rende necessario regolare il passaggio dal livello di tassazione vigente al 31 dicembre 2011 a quello che sarà in vigore dal 1° gennaio 2012.

Al comma 26 viene disciplinato l'impatto del principio di maturazione sulla tassazione degli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal d.lgs. 239/1996. La modifica dell'aliquota di prelievo rende infatti necessario distinguere in due quote i proventi (interessi e scarto) maturati nel periodo di possesso dei soggetti "nettisti" e comunque percepiti (con il pagamento della cedola, al rimborso, o in sede di cessione dei titoli):

- quella dei proventi maturati fino al 31/12/2011, da tassare alla vecchia aliquota;
- quella dei proventi maturati a partire dall'1/1/2012, da assoggettare alla nuova aliquota.

Al fine di limitare l'impatto, in termini amministrativi e finanziari, sugli intermediari, sono stati previsti, solo per i proventi soggetti ad imposta sostitutiva ex 239/1996, due diverse modalità di applicazione della nuova aliquota:

- per gli zero coupon bond con durata residua superiore all'anno e per i titoli la cui prima cedola è pagata dopo almeno un anno dalla data di variazione dell'aliquota, si simula una cessione, seguita da immediato riacquisto dei titoli, con la quale si ottiene, contemporaneamente, un addebito al cliente dell'imposta dovuta secondo l'aliquota del 12,5 per cento commisurata al rateo di interessi o scarto maturato fino a tale data (con accredito del conto unico), e l'accredito al cliente dell'imposta secondo l'aliquota del 20 per cento commisurata allo stesso rateo di interessi o scarto maturato fino a tale data (con addebito del conto unico). Le due operazioni simultanee avverrebbero in corrispondenza della data di entrata in vigore della nuova aliquota e sarebbero effettuate allo stesso prezzo, determinato tenendo conto non del valore di mercato del titolo, ma esclusivamente dei redditi di capitale (rateo cedole e scarto di emissione) maturati sino al giorno di entrata in vigore della riforma;
- per tutti gli altri titoli, invece, le due operazioni di addebito e accredito hanno luogo in occasione della prima movimentazione del titolo stesso, che può consistere nello stacco della prima cedola incassata dopo il 31 dicembre 2011, oppure nella cessione o nel rimborso del titolo.

Una volta effettuata tale operazione di passaggio tra vecchia e nuova aliquota, tutte le successive operazioni aventi ad oggetto titoli obbligazionari che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 239/1996 sarebbero effettuate dagli intermediari avendo come riferimento una sola aliquota,

quella nuova, senza dover né suddividere i titoli tra vecchie e nuove emissioni, né distinguere, all'interno di ciascuna emissione, tra cedole per le quali già si applica la nuova aliquota e quelle ancora soggette all'aliquota precedente.

Il comma 27 prende in esame l'imposizione dei proventi derivanti da polizze vita o da contratti di capitalizzazione.

I commi da 28 a 33 si occupano del regime transitorio dei redditi diversi. In particolare, sono affrontati i problemi connessi con le minusvalenze realizzate (o maturate, per il regime del risparmio gestito) ma non ancora compensate al 31 dicembre 2011.

In tale contesto, viene offerta ai contribuenti l'opzione di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti al 31 dicembre 2012 versando l'imposta sostitutiva del 12,50 sui redditi complessivamente maturati fino alla stessa data. L'opzione deve però riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti.

Il comma 34 prevede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di applicazione dei commi da 29 a 32.

Il comma 35 modifica l'articolo 10, comma 4 bis, della legge n. 146 del 1998 nella parte che prevede la limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore.

In particolare, in relazione ad un' annualità di imposta, la citata limitazione dei poteri accertativi sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento agli studi di settore anche per l'annualità precedente.

Infine, si prevede la possibilità, in relazione ad un determinata annualità di imposta, di modificare gli studi di settore applicabili con riferimento a tale annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo anche al fine di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica.

Il comma 36 prevede che le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede comunitaria.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 3

L'articolo 3 è volto a ridurre gli inutili oneri amministrativi e procedurali che limitano la libertà di impresa e a favorire il rilancio dell'economia in attesa dell'approvazione della riforma costituzionale di modifica dell'art. 41 Cost.

Il comma 1 dispone che Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio di libertà dell'iniziativa economica, nel rispetto dei limiti elencati alle lettere a), b), c), d), e).

Il comma 2 chiarisce che quanto stabilito dal primo comma costituisce un principio fondamentale per lo sviluppo economico che attua la piena concorrenza tra imprese.

Il comma 3 prevede che nel caso di mancato adeguamento nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono meno le disposizioni statali incompatibili con il comma 1 e trovano applicazione gli istituti della SCIA e della autocertificazione. Per gli enti locali, l'adeguamento alla presente disposizione è indice di virtuosità ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 (comma 4).

Il comma 5 individua i principi ai quali dovrà informarsi la riforma degli ordini professionali da effettuarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Tra gli altri l'accesso libero alla professione, la previsione dell'obbligo di seguire percorsi di formazione continua, l'effettività dell'attività formativa del tirocinio per l'accesso alla professione, la disciplina dei compensi dei professionisti.

I commi da 6 a 11 disciplinano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche, nel rispetto dei principi di libertà di impresa e garanzia della concorrenza, prevedendo, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'abrogazione delle restrizioni in materia.

Il comma 9 individua espressamente le fattispecie di restrizione; quelle non rientranti nell'elenco di cui al comma 9, possono essere revocate con regolamento ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge n. 400/1988 (il comma 10).

Il comma 11 disciplina la possibilità di escludere dall'abrogazione delle restrizioni singole attività economiche.

Il comma 12 dispone la sostituzione della lettera d) dell'articolo 307 comma 10 del d. lgs. n. 66/2010, recante il codice dell'ordinamento militare. Si stabiliscono finalità diverse cui vengono

destinate le risorse derivanti dall'alienazione permuta e valorizzazione dei beni immobili della Difesa.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4

L'articolo 4 introduce disposizioni volte alla piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e impone l'applicazione, per i medesimi servizi, di alcune disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" in grado di creare le migliori condizioni per l'apertura al mercato di tale settore strategico per la crescita economica.

In particolare, il comma 1 stabilisce che gli enti locali verifichino, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Il comma 2 prevede che, all'esito della verifica l'ente adotti una delibera quadro che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Tale delibera, ai sensi del successivo comma 3, deve essere adeguatamente pubblicizzata ed inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il comma 4 prevede, inoltre, che la verifica sia effettuata dagli enti locali entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge e successivamente, con cadenze periodiche, secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; in ogni caso, la verifica è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

Con il successivo comma 5, al fine di eliminare disparità determinate dall'imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico che possono falsare il gioco della concorrenza, si prevede che gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscano, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

I commi 6 e 7 chiariscono, rispettivamente, che l'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali non comporta per i terzi il divieto di produzione dei medesimi servizi per uso proprio (articolo 9 della legge n. 287/1990) e che i soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*quater*, della citata legge n. 287/1990.

Il comma 8 stabilisce che, nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui all'articolo 1, intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

Il comma 9 chiarisce che le società a capitale interamente pubblico possano partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

Il comma 10 prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali.

Il comma 11 contiene alcune prescrizioni con riguardo all'indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Il comma 12, in particolare, sempre al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, indica alcune prescrizioni specifiche per il bando di gara o la lettera di invito concernente la cosiddetta "gara a doppio oggetto", con la precisazione che al socio privato deve essere conferita una partecipazione alla società mista pubblica e privata non inferiore al 40 per cento.

Il comma 13 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dai commi 8 a 13, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro

annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

Il comma 14 assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari "in house" di servizi pubblici locali secondo modalità definite in sede di attuazione della legge n. 42 del 2009. Al secondo periodo, è stato, inoltre, previsto che gli enti locali vigilino sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Il comma 15 prevede che le società "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Il comma 16 contiene una disposizione tesa ad amalgamare il codice dei contratti pubblici con la possibilità di affidare, ai sensi del comma 12, il servizio a una società mista previa gara con doppio oggetto.

Il comma 17, con specifico riguardo all'assunzione di personale, stabilisce che le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, altresì, il divieto di reclutare personale e di conferire incarichi fino all'adozione dei predetti atti. Tale disposizione non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

Il comma 18 sottopone alla vigilanza dell'organo di revisione dell'ente locale affidante la verifica del rispetto del contratto di servizio in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente medesimo.

I commi da 19 a 26 contengono alcune disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione. Si tratta, in particolare:

- a) di alcune incompatibilità per gli amministratori, i dirigenti e i responsabili, e loro congiunti, degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, e per coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale;
- b) di alcuni divieti alla nomina di amministratore di società partecipate da enti locali;
- c) di alcune disposizioni per la nomina dei componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, sulla falsariga anche di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici;

Il comma 27 chiarisce che le incompatibilità e i divieti di cui ai commi da 19 a 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 28 precisa che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

I commi 29, 30 e 31 disciplinano, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

Si distingue a seconda se i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, siano stati interamente ammortizzati o meno, prevedendo, nel primo caso, che la cessione in favore del gestore subentrante avvenga a titolo gratuito e senza pesi e gravami, essendo stato il relativo investimento già ammortizzato in tariffa (il comma 29). Nella seconda ipotesi, è prevista la corresponsione, da parte del subentrante e a favore del precedente gestore, di un importo pari al valore contabile originario dei beni non ancora ammortizzati, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. E' stato, inoltre, precisato che restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge (il comma 30).

Si prevede poi che il detto importo vada indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione, in guisa da rendere conoscibile il dato a chi voglia partecipare alla nuova gara (il comma 31).

Il comma 32 introduce il regime transitorio degli affidamenti attualmente in essere per il graduale passaggio alla nuova disciplina. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si prevede che:

- gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessino, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;
- le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del

servizio, cessino, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

- le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessino alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
- gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessino, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

Il comma 33 introduce taluni divieti funzionali all'operatività del regime transitorio con particolare riferimento a soggetti titolari di affidamenti diretti.

Il comma 34 prevede alcune esclusioni dall'ambito applicativo delle disposizioni di cui al presente articolo riguardanti il servizio idrico integrato, anche alla luce dell'esito referendario del 12 e 13 giugno scorso e ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di energia elettrica, il servizio di trasporto regionale e la gestione delle farmacie comunali. Il comma 35 fa salve, infine, le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 5

L'articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, di cui all'articolo 6 *quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali degli enti territoriali che procedano, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad esclusione del servizio idrico.

A ciascun ente territoriale non può essere assegnata una quota superiore ai proventi derivati dalla dismissione effettuata. Si prevede che le spese effettuate dagli enti territoriali a valere sulla predetta quota siano escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.

La destinazione prevista è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 6

L'articolo 6 reca misure in tema di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività e ulteriori misure di semplificazione.

Il comma 1 modifica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le modifiche di cui alle lettere a) e b) si rendono necessarie al fine di coordinare la disposizione di cui al comma *6-bis*, concernente la Scia in materia edilizia, con le disposizioni di cui al comma 4. Attraverso le modifiche il termine per l'esercizio dei poteri in autotutela nel caso di Scia edilizia è di trenta giorni, invece che di sessanta come previsto del comma 3.

La lettera c) inserisce un nuovo comma *6-ter* finalizzato a superare le difficoltà interpretative che si sono verificate circa l'inquadramento della natura giuridica dell'istituto, con conseguenti problemi di tutela giurisdizionale del terzo controinteressato. A tal fine la norma chiarisce che la Scia e la Dia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di liberalizzazione e che pertanto gli interessati, sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, come disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Il comma 2 prevede la soppressione del Sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), abrogando tutte le disposizioni che lo istituiscono e lo disciplinano.

Il SISTRI, istituito dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è configurato dal codice dell'ambiente come un sistema di controllo della tracciabilità alternativo rispetto alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 188-*bis*). Alcuni operatori economici sono tenuti ad aderirvi, mentre altri possono farlo su base volontaria (art. 188-*ter*). Pesanti sanzioni amministrative sono previste dall'art. 260-*bis* in relazione a varie fattispecie, tra cui la mancata iscrizione al SISTRI; il mancato pagamento del contributo di iscrizione; l'omessa o inesatta compilazione della scheda SISTRI. La misura si rende necessaria per contenere gli eccessivi oneri amministrativi derivanti dal SISTRI, che si traducono in un grave rallentamento dell'attività imprenditoriale, soprattutto per i piccoli operatori, con conseguenti effetti negativi in termini economici e produttivi.

Il comma 3 chiarisce la perdurante applicabilità delle altre norme in materia di rifiuti ed in particolare degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione previsti dal codice dell'ambiente.

Il comma 4 estende a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione, introdotta dall'articolo 35, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le città d'arte e località turistiche.

Il comma 5 prevede che DigitPA metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.

Il comma 6 prevede che pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, l'infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 7

L'articolo 7 apporta modifiche al decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche potrebbe superare nel 2011 una spesa complessiva per oltre 6 miliardi di euro, di cui circa 4,5 miliardi per il solo fotovoltaico.

Le previsioni dei costi delle rinnovabili elettriche italiane stimano un impatto potenziale in bolletta tra il 12 e i 14 miliardi di euro annui entro il 2020, in assenza di una correzione l'impatto in bolletta rispetto ai prezzi 2011 potrebbe aumentare tra il 20% ed il 25%.

Va considerata inoltre la distorsione territoriale delle allocazioni attualmente presente nel paese, che vede la maggior parte delle installazioni di impianti da fonti rinnovabili (oltre il 70%) installate nel centro sud del paese, mentre il costo complessivo viene socializzato a livello nazionale sulla base dei consumi.

Il quadro di forte penalizzazione del sistema industriale nelle diverse aree del Paese è ulteriormente aggravato dal fatto che non è stata attuata la suddivisione in macrozone prevista nell'articolo 3 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. È quindi necessario anticipare l'attuazione di tale legge. In questo modo ogni regione sarà fortemente responsabilizzata nell'assumere le proprie decisioni in materia di politica energetica.

Il prezzo di ogni macrozona dovrà riflettere quindi secondo lo spirito della legge n. 2 del 2009:

- il prezzo medio dell'energia elettrica offerto dagli impianti della specifica macrozona;
- il costo di incentivazione della produzione di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili che producono nella specifica macrozona;
- il costo di bilanciamento della specifica macrozona.

La lettera b) sostituisce il comma 13 dell'articolo 3 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 che prevedeva, in caso di mancata attuazione della riduzione delle tariffe in base a quanto disposto dai commi 10, 11 e 12, l'adozione della relativa disciplina, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nuova formulazione del comma 13 fissa al 31 dicembre 2011 il termine ultimo per l'attuazione dei commi 10, 11 e 12.

I commi da 2 a 7 riguardano l'addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico, introdotta dall'art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, con aliquota del 5,5%, successivamente elevata al 6,5% dall'art. 56, comma 3, della legge n. 99/2009.

In primo luogo, si amplia la platea dei soggetti imponibili.

Sulla base della legislazione vigente, l'addizionale si applica alle società che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. Con le modifiche

introdotte dal presente articolo, l'addizionale si applica alle società che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro.

L'applicazione dell'addizionale è inoltre estesa alle società operanti nei settori di trasmissione, dispacciamento o distribuzione dell'energia elettrica e di trasporto o distribuzione del gas naturale. E' estesa altresì alle società di produzione di energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica, che, sulla base della normativa vigente, ne erano escluse.

In secondo luogo, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale è aumentata di 4 punti percentuali.

Le disposizioni sopra illustrate non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Si prevede espressamente, inoltre, che, in relazione all'ampliamento della platea dei soggetti ai quali si applica l'addizionale e all'aumento temporaneo dell'addizionale stessa, valga il divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo, già prevista dal comma 18 del citato articolo 81.

E' infine inserita una norma di salvaguardia degli effetti finanziari.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 8

In piena coerenza con la tradizione del nostro sistema di relazioni industriali e di lavoro, l'articolo 8 del decreto riconosce la piena capacità per i contratti collettivi a livello aziendale o territoriale sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda di realizzare specifiche intese modificative dell'attuale assetto regolatorio del diritto del lavoro purché finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

Le specifiche intese potranno riguardare tutti gli aspetti inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle seguenti aree strategiche della regolazione del lavoro: a) impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; b) mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; c) contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) disciplina dell'orario di lavoro; e) modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Valutato positivamente il nuovo assetto della rappresentanza e della efficacia dei contratti collettivi aziendali condiviso tra le parti sociali con l'accordo del 28 giugno 2011, l'articolo 8 del decreto riconosce altresì forza giuridica generale ai contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno, a condizione che siano stati approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 9

L'articolo 9 modifica l'articolo 5 della legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone disabili consentendo che gli obblighi di assunzione possano essere rispettati a livello nazionale. I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo potranno assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

I datori di lavoro pubblici potranno invece essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 10

Nell'ottica di una gestione sussidiaria del mercato del lavoro e della promozione del lavoro di qualità, l'articolo 10 riconosce ai fondi interprofessionali per la formazione continua la possibilità di promuovere azioni di formazione per gli apprendisti e per i lavoratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 11

Attuando gli impegni contenuti nella intesa con Regioni e Parti sociali del 27 ottobre 2010 e in coerenza con la recente riforma dell'apprendistato che si muove nell'ottica della massima occupabilità dei giovani, l'articolo 11 detta una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari con l'obiettivo di contrastare gli abusi e l'utilizzo distorto di un importante strumento che, se bene impiegato, può consentire di agevolare la transizione dalla scuola al lavoro.

Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non potranno avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 12

L'articolo 12 del decreto, infine, introduce nel Codice Penale il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, potrà essere punito, oltre che con pene accessorie, con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 13

Il comma 1 dell'articolo 13, in attesa di un'organica revisione, prevede per i membri degli organi costituzionali, una riduzione delle indennità di carica superiori a 90.000 euro pari al 10%, per la parte che eccede il suddetto importo fino a 150.000, al 20%, per la parte eccedente i 150.000 euro. Tale riduzione opera a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Il comma 2 prevede una riduzione dell'indennità nella misura del 50% per i parlamentari che svolgano un'attività lavorativa per la quale percepiscano un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità medesima. La riduzione ha effetto dal mese successivo al deposito, presso la Camera di appartenenza, della dichiarazione annuale dei redditi che determina il superamento del suddetto limite.

Il comma 3 sancisce l'incompatibilità della carica parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 prevede che le Camere individuino, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione ai lavori.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 14

L'articolo 14 prevede che le Regioni, sia a statuto ordinario sia a statuto speciale, che già rispettano i parametri di virtuosità stabiliti dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possano ottenere l'inclusione nella classe di virtuosità più alta solo adeguando i rispettivi ordinamenti ad una serie di parametri elencati dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g).

Tali parametri sono:

- a) previsione di un numero di consiglieri regionali, in rapporto alla popolazione, nel seguente limite massimo:

Popolazione		Numero massimo di consiglieri
	Fino a 1.000.000	20 consiglieri
1.000.001	2.000.000	30 consiglieri
2.000.001	4.000.000	40 consiglieri
4.000.001	6.000.000	50 consiglieri
6.000.001	8.000.000	70 consiglieri
8.000.001	Oltre	80 consiglieri

Le Regioni, al fine di soddisfare il criterio, debbono adeguare il proprio ordinamento entro sei mesi prevedendo che l'entrata in vigore del decreto e che la riduzione dei consiglieri entri in vigore a partire dalla prossima legislatura regionale. Non sono consentiti interventi in aumento del numero di consiglieri regionali attualmente previsto;

- b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prossima legislatura regionale;
- c) applicazione della riduzione degli emolumenti e delle utilità, comunque denominate, prevista già dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, tenendo conto della rideterminazione del trattamento economico dei parlamentari operata dall'articolo 1 del decreto;

- d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
- e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Si prevede, a garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'organo, che i componenti siano scelti mediante estrazione fra gli iscritti, a livello regionale, al Registro dei revisori contabili. In aggiunta, i revisori devono dare dimostrazione di essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e con efficacia dalla prossima legislatura regionale, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;
- g) limitatamente alle Regioni a statuto speciale, si introduce, quale ulteriore parametro di virtuosità, l'aver soppresso le Province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti o la cui superficie sia inferiore a 3.000 chilometri quadrati.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 15

L'articolo 15 prevede che, nell'attesa di una revisione della disciplina costituzionale delle province, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale attualmente in corso, siano soppresse tutte le Province salvo quelle la cui popolazione, al censimento del 2011, sia superiore a 300.000 abitanti o la cui la superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati.

Il comma 2 stabilisce che, entro il termine previsto per la soppressione, i comuni facenti parte delle province da sopprimere esercitino il diritto iniziativa, previsto dall'articolo 133 della Costituzione, al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale.

Nel caso in cui tale iniziativa non venga assunta, ovvero la legge statale di revisione delle circoscrizioni provinciali non sia entrata in vigore nel termine previsto dal comma 1, il comma 3 prevede che le funzioni esercitate dalle province soppresse siano trasferite alle Regioni, con possibilità di trattenerle a livello regionale, attribuirle ai comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse o, infine, attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell'Interno, sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati (comma 3).

Il comma 4 esclude la presenza del livello di governo provinciale nelle Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

Il comma 5 prevede la riduzione alla metà del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali previsto alla data di entrata in vigore del decreto, con arrotondamento all'unità superiore. La disposizione fa salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 3 in tema di soppressione delle Province. La disposizione interviene, dunque, sul numero dei consiglieri e degli assessori provinciali già ridotto secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 184 e 185 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

Il comma 6 prevede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la revisione delle strutture periferiche della pubblica amministrazione presenti nelle Province soppresse.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 16

L'articolo 16 incide in maniera incisiva sugli organi di governo e sulla modalità di esercizio delle funzioni amministrative e di fornitura dei servizi pubblici locali per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

Ai sensi del comma 1, infatti, nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti l'unico organo di governo contemplato è il Sindaco, il quale svolge le funzioni in qualità di ufficiale del Governo (ai sensi dell'articolo 54 del Testo unico degli enti locali). Tutte le funzioni amministrative ed i servizi sono invece esercitati mediante una nuova forma associativa obbligatoria, l'*unione municipale*.

L'*unione municipale* (comma 3) è, dunque, la forma associativa obbligatoria costituita dai comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti contermini nell'ambito della quale sono svolti tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici di spettanza dei Comuni che ne fanno parte. La disposizione fissa anche un limite demografico minimo di 5.000 abitanti, sebbene rimetta ad una determinazione delle Giunte regionali la possibilità di individuare un diverso limite demografico.

Gli organi dell'unione municipale sono disciplinati dal comma 5 e sono: l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. L'assemblea municipale è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale ed esercita le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Il Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.

Ai sensi della comma 6, spetta allo statuto dell'unione municipale individuare le modalità di funzionamento degli organi ed i loro reciproci rapporti.

Con un regolamento è disciplinato il procedimento di prima costituzione dell'unione municipale, ivi inclusa una disciplina che attribuisca al Prefetto il potere di nominare un commissario *ad acta* qualora, decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla data in cui dovrebbe essere costituita l'unione municipale, la stessa non sia stata ancora costituita.

Il comma 8 contiene una clausola di generale rinvio alle norme in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

Qualora un comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti non confini con altri comuni con popolazione ugualmente inferiore a 1.000 abitanti, allo stesso si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000

abitanti (e, in particolari, la riduzioni dei componenti del consiglio comunale e delle Giunte: cfr. art. 6, comma 1, lettera a) del decreto -legge). In ogni caso, tali comuni costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni (previste dall'articolo 32 del Testo unico) al fine di ridurre le spese complessive.

Il comma 9 prevede che, a decorrere dal rinnovo dei consigli comunali, il numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali, ad esclusione del Sindaco, sia rideterminato nel modo seguente:

Popolazione	Numero dei consiglieri (escluso il Sindaco)	Numero degli assessori
Da 1.001 a 3.000	5	2
Da 3.001 a 5.000	7	3
Da 5.001 a 10.000	9	4

Il comma 10 modifica l'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni. Le modifiche riguardano, tra l'altro, la soglia demografica minima della forma associativa, innalzata a 10.000 abitanti.

Il comma 11 prevede che a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti dei Comuni siano scelti, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità del controllo, mediante estrazione, effettuata a livello provinciale, fra coloro che sono iscritti al Registro dei revisori contabili e che siano in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Il comma 12 affronta, invece, il tema delle spese di rappresentanza. Si prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali siano puntualmente elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto. Il prospetto è trasmesso, per gli opportuni controlli, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Spetta ad un atto di natura non regolamentare definire uno *schema tipo* del prospetto.

Il comma 13 modifica l'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di liquidazione o cessione delle quote di partecipazione delle società da parte degli enti locali. La modifica anticipa al 31 dicembre 2012 l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mettere in

liquidazione le società già costituite o di cedere le partecipazioni. Contestualmente, anticipa sempre al 31 dicembre 2012 la verifica della ricorrenza della clausola di esclusione dall'applicazione dell'obbligo, stabilita dal medesimo comma 32, lettera a).

Il comma 14 affida ai Prefetti il potere di verificare il corretto adempimento, da parte degli enti locali, dell'attuazione della soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali (disposta dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge n. 191 del 2009) e dell'obbligo di liquidazione o cessione delle quote di partecipazione delle società da parte degli enti locali (previsto dal già richiamato articolo 14, comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010). Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni richiamate, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un *commissario ad acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 17

L'articolo 17 è finalizzato a ridurre la spesa collegata al funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), organismo inutilmente pletorico. A tal fine, il comma 1, lettera a) della norma dispone una riduzione del numero complessivo dei suoi componenti da 122 a 72. In particolare, i rappresentanti delle categorie produttive passano da 99 a 48, mentre resta invariato il numero dei rappresentanti altre categorie.

Le altre modifiche disposte dalla lettera b), riguardano il sistema di adozione dei provvedimenti del CNEL; mentre il comma 2 ridisciplina il sistema di nomina dei vicepresidenti che, per effetto della modifica, saranno scelti nell'ambito delle tre categorie rappresentate nel CNEL.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 18

L'articolo 18, al fine di contenere la spesa pubblica, obbliga determinate categorie di soggetti pubblici, che per esigenze di servizio debbano utilizzare il mezzo di trasporto aereo per gli spostamenti all'interno della Unione europea, a viaggiare in classe economica.

Resta fermo il disposto dell'articolo 1 comma 216 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di rimborso spese di viaggio in aereo.

RELAZIONE ALL'ARTICOLO 19

L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Titolo I Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria**Articolo 1, comma 1 - Riduzione delle spese dei Ministeri**

In attesa della riforma costituzionale volta ad introdurre la regola del pareggio di bilancio, a norma è volta a rafforzare, relativamente agli anni del biennio 2012-2013 gli effetti in termini di indebitamento netto già previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 98/2011, prevedendo l'incremento degli obiettivi di riduzione di spesa che i Ministeri dovranno proporre in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012 - 2014, per importi rispettivamente di euro 6.000 milioni per l'anno 2012 e di euro 2.500 milioni per l'anno 2013 in termini di indebitamento netto.

Dall'applicazione della norma restano esclusi i medesimi interventi già indicati al comma 1 dell'articolo 10 del ripetuto DL 98/2011, ovvero il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il Fondo Unico per lo Spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali; viene invece soppressa l'esclusione dalle riduzioni del Fondo per le aree sottoutilizzate. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i corrispondenti obiettivi in termini di saldo netto da finanziare da ripartire tra i ministeri.

Si precisa che gli effetti in termini di saldo netto da finanziare vengono considerati in misura equivalente a quelli di indebitamento netto. In ogni caso, in sede di individuazione degli obiettivi di riduzione di spesa da parte dei Ministeri si terrà necessariamente conto della corrispondente spendibilità delle risorse; pertanto, l'importo di riduzione in termini di saldo netto potrà risultare più elevato rispetto a quello di indebitamento netto tenuto conto dei coefficienti di spendibilità degli stanziamenti di competenza che di norma determinano un rapporto complessivo tra saldo netto e indebitamento mediamente pari a circa 1,3-1,4.

Il suddetto importo di 6.000 milioni per l'anno 2012 può essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del presente decreto.

Art.1, commi 3, 4 e 5 (rideterminazioni delle dotazioni organiche)

I commi in esame prevedono, per le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riduzione delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a



seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 125, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale.

Alle amministrazioni che non adempiono alla disposizione entro il 31 marzo 2012, salvo quelle espressamente indicate al comma 5, è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Circa la stima dei risparmi si ritiene che, atteso il quadro normativo vigente, la presente disposizione dovrebbe presumibilmente incidere su posti delle dotazioni organiche non coperti. Ciò posto, la quantificazione delle economie conseguite non potrà che avvenire a consuntivo.

Art. 1, comma 6 - Riduzione agevolazioni fiscali

La disposizione in esame modifica i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 40 del decreto-legge n. 98/2011, anticipando al 2012 l'effetto di 4 miliardi precedentemente previsto per il 2013, rimodulando l'effetto per il 2013 (il maggior gettito previsto passa da 4 miliardi a 16 miliardi) e confermando gli effetti finanziari positivi stimati a decorrere dal 2014 (pari a 20 miliardi annui).

Pertanto, l'incremento recato dalla disposizione in esame è pari a 4 miliardi nel 2012 e 12 miliardi nel 2013. Nessun effetto è previsto per l'anno 2014 ed esercizi successivi.

E' inoltre previsto che in alternativa, anche parziale, alle riduzioni dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, stabilite dal predetto comma 1-quater, possa essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. Tale alternativa agevola sicuramente il raggiungimento dell'obiettivo di realizzazione degli effetti finanziari positivi indicati dallo stesso comma 1-quater.

Art. 1, comma 7 - Clausola di salvaguardia

La norma in esame introduce un rafforzamento della clausola di salvaguardia a garanzia degli obiettivi di risparmio derivanti dall'articolo 10, comma 2 e comma 12, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrati dal comma 1 del decreto in esame, prevedendo in caso di necessità anche l'eventuale differimento del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai pubblici dipendenti, in 3 rate annuali posticipate.

La norma prevede, inoltre, che il differimento non possa comportare la corresponsione di interessi a favore del personale e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione della norma tali da garantire il rispetto degli equilibri programmati del bilancio pluriennale in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto della PA.



Art. 1, comma 8 Nuovo patto di stabilità interno – anticipazione interventi al 2012--2013

Il comma 8 dell'articolo 1 integra il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti territoriali, anticipando al 2012 la decorrenza degli effetti derivanti dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, disposte dal comma 5 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011. Più precisamente, il comma in parola dispone che le autonomie territoriali concorrano, complessivamente, per ulteriori 6.000 milioni di euro per l'anno 2012 e per ulteriori 3.200 milioni di euro per l'anno 2013. Il concorso alla manovra è ripartito tra Regioni a statuto ordinario, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, come indicato nella tabella che segue:

<i>dati espressi in milioni</i>	2012	2013	2014
Regioni SO	1.600	800	0
Regioni SS e Prov. Aut.	2.000	1.000	0
Province	700	400	0
Comuni >5.000 ab.	1.700	1.000	0
Totale	6.000	3.200	0

Gli effetti attesi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono pari a 6.000 milioni di euro per il 2012 e a 3.200 milioni di euro per l'anno 2013.

Art. 1 Comma 9 – Anticipo decorrenza criteri di virtuosità

La norma mira ad anticipare la decorrenza dei criteri di virtuosità ai fini della distribuzione tra gli enti territoriali del concorso al miglioramento della finanza pubblica già a decorrere dall'anno 2012. Pertanto non comporta effetti finanziari.

Art. 1, Commi 10 e 11 – Ampliamento manovrabilità addizionali IRPEF

Le disposizioni ampliano, a decorrere dall'anno 2012, la possibilità per regioni e comuni di manovrare le rispettive addizionali IRPEF; pertanto sono funzionali al perseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e non comportano effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal comma 8.

Art. 1, comma 12 - Riforma tariffe energia - possibilità riduzione effetti su finanza territoriale

Primo periodo. La norma prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dall'effettiva attuazione dell'articolo 7 del presente decreto può essere destinata fino alla misura del



50% alla riduzione degli interventi inerenti il patto di stabilità interno di cui al comma 8 del presente articolo 1.

Periodi successivi - Imposta Provinciale di Trascrizione. La norma di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 68/2011 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verrà modificata la disciplina prevista per la tassazione IPT degli atti soggetti ad IVA, il cui trattamento fiscale verrà equiparato a quello previsto per gli atti non soggetti ad IVA.

Tale modifica comporterà il passaggio dal pagamento di una tariffa in somma fissa (150,81 euro) a quello di una tariffa modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione con conseguente incremento di gettito a livello provinciale.

La disposizione prevista dall'art. 1, comma 12, del presente decreto, prevede l'applicazione della predetta tariffa modulata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge anche in assenza del predetto decreto ministeriale.

A tale disposizione non si ascrivono effetti ulteriori potenzialmente già di spettanza delle province, essendo sostanzialmente attuativa di quanto già previsto dall'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 68/2011.

Art. 1, comma 13 - Trasporto Pubblico Locale

La disposizione prevede una ripartizione del fondo di cui all'articolo 21, comma 3 del decreto legge 98/2011 secondo criteri di premialità che attribuiscono in particolare il 50 per cento delle risorse a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi. La disposizione non determina effetti finanziari negativi trattandosi di ripartizione di risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 1, comma 14 - Enti commissariati

La norma integra la disciplina recata dall'articolo 15 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, stabilendo, quale causa di decadenza degli organi di enti vigilati dallo Stato (ad esclusione dell'organo interno di controllo contabile), la mancata deliberazione del bilancio consuntivo nel termine stabilito dalla normativa vigente ovvero la realizzazione per due esercizi consecutivi di disavanzi di competenza. Alla decadenza degli organi dell'ente fa seguito la nomina di un commissario straordinario che adotta le misure per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e, ove non sia possibile, chiedere che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

Si tratta di una disposizione che, in quanto volta a determinare una virtuosa gestione finanziaria degli enti pubblici vigilati dallo Stato, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.



Articolo 1, comma 16 e comma 14, ultimo periodo

La norma è stabilisce la proroga per gli anni 2012-2014 della disposizione di cui all'articolo 72, comma 11, diretta a prevedere la facoltà per le pubbliche amministrazioni, a compimento dell'anzianità massima di 40 anni di contributi, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi.

Tenuto conto che rispetto alle valutazioni originarie dei complessivi effetti delle disposizioni di cui all'articolo 72, commi da 7 a 11, contenute nella relativa relazione tecnica la disposizione in esame riguarda solo i soggetti con 40 anni di contributi (in quanto la disposizione relativa ai soggetti in possesso dei limiti di età è comunque di carattere permanente), dalla proroga in esame deriva un effetto di onerosità più contenuto per quanto riguarda le prestazioni previdenziali (spesa pensionistica e spesa per indennità di buonuscita). Tale effetto di onerosità sussiste anche a seguito della facoltà concessa, con riferimento in ogni caso a soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento, dall'ultimo periodo di cui al comma 14.

In sintesi ipotizzando che dal complesso delle disposizioni derivi un maggior accesso al pensionamento rispetto a quanto previsto sulla base dall'ordinamento vigente e delle conseguenti propensioni al pensionamento per circa 500 soggetti l'anno per un anticipo medio di circa 1 anno, dalla stessa conseguono i seguenti oneri che tengono conto dell'ordinamento vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di liquidazione dell'indennità di fine servizio:

Maggiori oneri (in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016
Spesa pensionistica	0	-8	-16	-16	-16
Indennità di buonuscita			-30	-5	0
Effetto complessivo	0	-8	-46	-21	-16

Articolo 1, comma 17 - Modifiche dlgs 503/1992

La disposizione è intesa a prevedere che la facoltà di trattenimento in servizio del dipendente oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti venga esercitata unilateralmente dall'amministrazione sulla base della semplice disponibilità del dipendente e non più su sua richiesta. La norma non produce effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 18 - Flessibilità carriera prefettizia e qualifica dirigenziale

Il comma dispone il passaggio ad altro incarico, prima della data di scadenza di quello ricoperto, del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale. E' previsto, inoltre, che il dipendente conserva, fino alla data di scadenza dell'incarico, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.



Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 19 - Mobilità per vacanza in aree diverse

La disposizione interviene sull'art. 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che, a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda può essere disposto anche se la vacanza di organico è presente in area diversa da quella di inquadramento. La norma, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, è volta ad incentivare l'istituto della mobilità quale strumento di flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane nello svolgimento dell'attività amministrativa.

La disposizione non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 20 - Anticipo pensione vecchiaia donne nei rapporti lavoro privato

La disposizione in esame prevede l'anticipo sia dell'avvio sia dell'entrata a regime del graduale percorso di allineamento dell'età pensionabile (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori già previsto dall'articolo 18 del DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011.

Sulla base della norma in esame l'allineamento è previsto, quindi, in modo graduale dal 2016 (per completarsi a partire dal 2028) con i seguenti passi di incremento a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno riportato nella successiva Tabella:

Anno	Incremento in mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno (rispetto a anno precedente)	Incremento cumulato in mesi
2016	1	1
2017	2	3
2018	3	6
2019	4	10
2020	5	15
2021	6	21
2022	6	27
2023	6	33
2024	6	39
2025	6	45
2026	6	51
2027	6	57
2028	3	60



Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e successive modificazioni e integrazioni, comunque applicato ai nuovi livelli dei requisiti anagrafici tempo per tempo, come risultanti anche dagli incrementi stabiliti dalla disposizione in esame.

In coerenza con le valutazioni finanziarie già scontate nella relazione tecnica all'articolo 18, comma 1 del citato DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011 le maggiori economie ascrivibili alla disposizione in esame, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, per effetto dell'anticipo dell'incremento dei requisiti anagrafici in esame risultano essere i seguenti:

Economie (in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	0	0	0	0	112	320	565	1.180	1.825

Le economie sopra indicate sono quelle imputabili esclusivamente alla norma in esame (anticipo della disposizione già contenuta all'articolo 18, comma 1 del DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011) e pertanto computate in termini differenziali rispetto a quanto già previsto dall'ordinamento vigente (economie pari a 145 mln di euro nel 2021 progressivamente crescenti, come indicato in sede di relazione tecnica al citato articolo 18, comma 1).

Articolo 1, commi 21 – 23 Disciplina della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e armonizzazione in materia di decorrenza del pensionamento nel settore del pubblico impiego

Comma 21

La disposizione è diretta ad armonizzare le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola (sempre escluso dalle misure di posticipo delle decorrenze introdotte via via introdotte con interventi adottati dal 1995 al 2011) a quello degli altri settori produttivi (almeno dodici mesi dalla maturazione dei requisiti), tenendo conto della specificità programmatica del settore per cui comunque l'unica "finestra" di uscita prevista è all'inizio dell'anno scolastico o accademico (pertanto coloro che maturano i requisiti in un dato anno n possono accedere al pensionamento a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o accademico $n+1/n+2$). Dalla disposizione sono esclusi coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti parametri e stime e tenendo conto di quanto previsto dal comma 22:

- stima numero soggetti interessati con requisiti minimi (e, quindi, coinvolti nel posticipo di un anno) con propensione ad accedere al pensionamento nel periodo 2012-2015: circa 15.500-17.000;
- importo medio pensione: circa 26.000 euro (stima 2012)
- imposto medio buonuscita: 72.500 euro (stima 2012)

conseguono le seguenti economie (valori in mln di euro):



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Minore spesa pensionistica	100	415	476	490	532	548
Minore spesa per buonuscita	0	616	298	0	0	0
Effetto complessivo	100	1.031	774	490	532	548

Commi 22 e 23

La disposizione è diretta:

- a introdurre di posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento (posticipo di 6 mesi) dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento di vecchiaia o per limiti di servizio (attualmente esentati da tale posticipo);
- incrementare da 6 mesi a 24 mesi il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento anticipato (con esclusione dei casi per limiti di servizio per i quali il posticipo è di 6 mesi).

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti dall'entrata in vigore del decreto in esame e, per il personale della scuola, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti parametri e stime:

Posticipo di 6 mesi

- soggetti interessati: con riferimento a coloro che maturano i requisiti dal 2012 e manifestano annualmente la propensione al pensionamento circa 16.500 gradualmente crescenti a circa 35.000, tenuto conto che una parte dei soggetti in esame manifesta la propensione di accedere al pensionamento successivamente alla maturazione dei requisiti minimi;
- importo medio complessivo della prestazione di prima liquidazione: circa 63.000 euro (considerando i diversi comparti) crescente nel tempo;
- per il computo delle economie si è tenuto conto del posticipo di 6 mesi introdotto dalla disposizione nonché del regime in vigore in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (il posticipo di 6 mesi rileva a partire dalla data di decorrenza del trattamento);
- per il computo delle economie si è tenuto conto che non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazioni agli importi di spesa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infra anno della data di percezione del trattamento di fine servizio;
- per il computo delle economie del primo anno (2012) si è tenuto conto, in virtù del regime delle decorrenze, esclusivamente dei soggetti del settore scuola (stimati interessati in circa 7.000 con un importo medio di circa 73.500 euro. Prudenzialmente gli effetti di economia sull'anno 2012 sono stati ridotti del 40% circa nell'ipotesi che comunque, anche prima dell'entrata in vigore del provvedimento, l'attività amministrativa non consentisse, stante la concentrazione delle pratiche in esame nell'ultimo trimestre, il pieno completamento della liquidazione delle pratiche entro l'anno. Si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti;
- per il computo delle economie del secondo anno (2013) si è tenuto conto, come per gli anni successivi (da tale circostanza deriva la riduzione e poi l'annullamento delle economie



previste), dei maggiori oneri derivanti dalle maggiori liquidazioni slittate dall'anno precedente (2012) nonché delle economie derivanti dai soggetti il cui pensionamento decorre nel 2013 (stimati complessivamente in 20.500, di cui circa 11.000 nel settore scuola, per un importo medio di circa 63.000 euro e per un'effettiva incidenza in termini di economie sulla spesa annua del 50-60% circa);

- con riferimento alla quota di soggetti che maturano i requisiti nell'ultima parte del 2011 (stimati in circa 3.300, con esclusione del settore della scuola, per un importo medio di circa 50.000 euro) si registrano economie per l'anno 2012 e corrispondente maggior onere per l'anno 2013. Prudenzialmente gli effetti di economia sull'anno 2012 sono stati ridotti del 40% circa nell'ipotesi che comunque, anche prima dell'entrata in vigore del provvedimento, l'attività amministrativa non consentisse, stante la concentrazione delle pratiche in esame nell'ultimo trimestre, il pieno completamento della liquidazione delle pratiche entro l'anno.

Incremento posticipo da 6 mesi a 24 mesi

- soggetti interessati: con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012 e manifestano annualmente la propensione al pensionamento circa 19.000. Tale numero si riduce poi con riferimento a coloro che maturano i requisiti minimi nel 2013, per effetto dell'innalzamento dei requisiti per tale anno, per ritornare a livelli attorni ai 21.000/22.000 nel 2014;
- importo medio complessivo della prestazione di prima liquidazione: circa 60.000 euro (considerando i diversi comparti, di cui circa 70.000 euro per il settore scuola, circa 75.000 euro per il settore ministeri e circa 50.000 euro per il settore degli enti locali) crescente nel tempo;
- per il computo delle economie si è tenuto conto del posticipo di 24 mesi introdotto dalla disposizione rispetto a quello di 6 mesi previsto prima della norma in esame nonché del regime in vigore in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (il posticipo di 24 mesi rileva a partire dalla data di decorrenza del trattamento). Si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti
- per il computo delle economie nei vari anni si è tenuto conto, come per gli anni successivi (da tale circostanza deriva la riduzione e poi l'annullamento delle economie previste), dei maggiori oneri derivanti dalle maggiori liquidazioni slittate dagli anni precedenti;
- con riferimento alla quota di soggetti che maturano i requisiti nell'ultima parte del 2011 gli stessi sono stimati in circa 4.800, con esclusione del settore della scuola, per un importo medio di circa 54.000 euro.

derivano le seguenti economie:

Economie (in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare) - (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017
330	1.065	723	307	598	0

Art 1 comma 25 - Disposizioni finanziarie

Al comma 25, è previsto l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica per l'importo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012. I relativi effetti negativi si esprimono in termini di saldo netto da finanziare, di fabbisogno e di indebitamento netto.



Art. 1 comma 26 - procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Prevede, in relazione alla gestione del debito pregresso del Comune di Roma, che i debiti fuori bilancio riferiti ad obbligazioni assunte dal predetto Comune alla data del 28 aprile 2008 possano essere riconosciuti con determina dirigenziale in luogo della deliberazione consiliare di cui all'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000. Trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale, che riguarda la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non vi sono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art 1 comma 28 – integrazione componenti commissione art. 1, comma 3, DL 98/2011

La disposizione prevede che la Commissione ISTAT prevista dall'art. 1, comma 3, del dl. 98/2011, sia integrata da un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Considerato che la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1 comma 29 – trasferimento personale

La disposizione è intesa a consentire una più razionale allocazione del personale pubblico con esclusione dei magistrati. In ogni caso il trasferimento non dovrà determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 1 comma 30 - aspettativa non retribuita

La disposizione è intesa a precisare che per i componenti degli organi di cui all'allegato B del dl 98/2011 che siano pubblici dipendenti il periodo di aspettativa è computato per intero equiparandolo al servizio effettivamente prestato. La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Art 1 comma 31 - soppressione di enti

L'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 aveva già disposto l'abrogazione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità, salvo le deroghe in esso previste ed in parte riproposte anche dalla norma in argomento, e salvi, altresì, gli enti che non venivano espressamente confermati con apposito provvedimento. Con D.M. 19 novembre 2008 furono confermati tutti gli enti di quelle dimensioni per un numero pari a 9 (si veda l'elenco allegato al predetto D.M.). La disposizione perciò non ha prodotto alcun risparmio.

La norma ora proposta è finalizzata a realizzare con efficacia l'obiettivo della soppressione degli enti di piccole dimensioni facenti parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle regole di contabilità nazionale, fatta salva la possibilità di escludere dalla predetta soppressione gli enti di particolare rilievo individuati con DPCM.



Inoltre comprende una platea più ampia di enti destinatari per due ordini di ragioni:

1) la consistenza della dotazione organica pari a 70 unità consente di allargare il target degli enti interessati;

2) le deroghe contemplate dalla nuova norma sono inferiori rispetto a quelle del citato articolo 26. La soppressione, infatti, interesserebbe anche gli enti di ricerca.

La disposizione determina un risparmio certo che scaturisce dal venir meno degli oneri finanziari connessi con i costi di funzionamento dell'ente, nonché di quelli legati ai compensi previsti per gli organi collegiali. In via prudenziale si ritiene di quantificare gli effetti di risparmio a consuntivo.

Il comma prevede anche che con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi, riferiti anche a enti locali, possano essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. La disposizione, che tende a rafforzare la sorveglianza ai fini di un più efficace e spedito svolgimento delle attività liquidatorie, non determina effetti finanziari negativi. In particolare, la disposizione non innova in materia di determinazione dei compensi per i commissari liquidatori.

Art. 1, comma 32 – Liquidazione trattamento fine servizio

Trattasi di disposizione che stabilisce con riferimento ai futuri ed eventuali incarichi dirigenziali conferiti a meno di tre anni dal conseguimento dei limiti di età per l'accesso al pensionamento che l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo delle quote di prestazioni previdenziali basate sulla medesima è quella precedente al conferimento dell'incarico. Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ponendosi comunque nell'ottica di una razionalizzazione della spesa.

Art. 1, comma 33 – Livellamento remunerativo Italia – Europa

La disposizione estende quanto previsto in materia di livellamento retributivo dal comma 1, dell'articolo 1, del dl 98/2011 alle figure dirigenziali di vertice delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti

Articolo 2 – Disposizioni in materia di entrate

Commi 1-2

Ai fini della presente stima sono state effettuate apposite elaborazioni tramite il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2011.

In base a tali elaborazioni, considerando anche gli effetti della prevista possibilità di opzione per l'applicazione ai fini IRPEF dell'aliquota del 48% sullo scaglione di reddito superiore a 75.000 euro, risulta un gettito annuo del contributo di solidarietà in oggetto pari a +2.829 milioni di euro.



Poiché il contributo è deducibile dal reddito complessivo, per ottenere il corrispondente gettito IRPEF annuo netto occorre tener conto dei relativi effetti fiscali che sono stati stimati, in base alle predette elaborazioni, in circa -1.172 milioni di euro di IRPEF e -35 e -12 milioni di euro di addizionale regionale e comunale rispettivamente. Occorre, infine, detrarre quanto già scontato nel Bilancio dello Stato per effetto dell'art. 9, c. 2 del DL n. 78/2010 e dell'art. 18, c. 22-bis del DL n. 98/2011, abrogati dal comma 1 dell'articolo in esame.

Tenuto conto che il contributo di solidarietà è dovuto per il periodo 2011-2013, gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:

	2011	2012	2013	2014
Contributo di solidarietà	0	+2.829	+2.829	+2.829
IRPEF	0	-2.051	-1.172	-1.172
Addizionale regionale	0	-35	-35	-35
Addizionale comunale	0	-15,6	-12	-12
Contributo D.L. 78 art. 9 c. 2	0	-29	-29	0
Contributo D.L. 98 art. 18 c. 22-bis	0	-24	-24	-24
Totale	0	+674,4	+1.557	+1.586

Comma 3

La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.



L'attuazione delle suddette disposizioni dovrà assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a **1.500 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2012.

Comma 4

Il testo normativo in esame, modificando l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, procede ad una riduzione del limite massimo per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, adeguandone l'importo dagli attuali cinquemila euro all'importo di euro duemilacinquecento.

La misura assolve alla finalità di contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo fraudolento e, pertanto, si stima prudenzialmente che la norma non comporti sostanziali effetti finanziari.

Comma 5

Il testo normativo in esame modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introducendo la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali a carico dei quali siano state contestate violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi.

La modifica ha la finalità di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode ed è tesa a produrre effetti principalmente in termini di deterrenza e, pertanto, si stima prudenzialmente che la stessa non comporti sostanziali effetti finanziari.

Commi 6-34

Il provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria tale da determinare l'unificazione delle attuali aliquote del 12,5% e del 27%, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio, pari al 20%. Non sono inclusi tra l'altro nell'ambito di applicazione della riforma i titoli di Stato ed equiparati, i buoni fruttiferi postali, i titoli emessi da altri Stati (inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del Tuir, i titoli di risparmio per l'economia meridionale, le forme di previdenza complementare.

Attualmente la tassazione delle c.d. *rendite finanziarie*, prevede l'applicazione di due aliquote impositive, pari al 12,5% ed al 27%, in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari.

In particolare, i principali proventi attualmente tassati al 27% sono relativi ai seguenti strumenti: interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito; accettazioni bancarie; titoli di emittenti privati con durata inferiore ai 18 mesi; obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge; titoli atipici.



I principali proventi, invece, attualmente tassati al 12,5% sono relativi ai seguenti strumenti: titoli pubblici; titoli obbligazionari o similari emessi da banche ed imprese private con durata superiore ai 18 mesi; cambiali ed altri redditi di capitale; proventi derivanti da partecipazione a fondi d'investimento e gestioni patrimoniali; plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate; proventi derivanti da azioni e titoli similari.

Nell'ambito delle specifiche disposizioni transitorie volte a regolare il passaggio dal sistema di tassazione vigente prima delle modifiche a quello successivo, viene stabilito l'applicazione di un meccanismo *pro-rata temporis* per la determinazione dell'impatto della maturazione sulla tassazione dei redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n.239/1996.

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati come base di calcolo i dati di gettito del Bilancio dello Stato (ripartizione capitoli/articoli). La scelta è giustificata dal fatto che la gran parte del prelievo si realizza all'interno di regimi sostitutivi che non transitano nella dichiarazione dei redditi. I dati di gettito risultano in generale più completi ed aggiornati rispetto ad altre possibili fonti e consentono una agevole ricostruzione della base imponibile data la proporzionalità del prelievo. I dati originari di gettito sono stati elaborati al fine di individuare all'interno dei diversi capitoli, le componenti relative alle aliquote del 12,5% e del 27%. In particolare tale operazione ha riguardato i capitoli del comparto obbligazionario (in cui ad esempio affluiscono il gettito delle obbligazioni, a breve e di quelle a medio lungo termine), degli interessi sui depositi e conti correnti e dei dividendi. Per operare le ripartizioni sono stati utilizzati dati di fonti diverse (principalmente informazioni su stock e flussi sulle attività e passività finanziarie dell'Italia desunti dalle pubblicazioni di Banca d'Italia). Ulteriori considerazioni, con ricorso alle medesime ipotesi e fonti informative, sono state fatte anche per individuare la distribuzione degli stock fra i settori istituzionali, utile soprattutto ai fini dell'individuazione delle differenti categorie di percettori (soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto).

Ai fini delle stime è stata considerata la base imponibile implicita nei dati di gettito relativi al 2010.

Per quanto riguarda possibili effetti di sostituzione nell'ambito delle scelte di portafoglio operate dagli investitori, vista l'esclusione di alcune tipologie di strumenti finanziari dall'applicazione dell'aumento dell'aliquota, si ritiene che le scelte di investimento siano influenzate, oltre che dal livello di tassazione, in misura maggiore dai livelli di reddito, di ricchezza, di avversione al rischio e di complessità dei mercati finanziari: non si assumono pertanto significativi effetti di sostituzione.

Parimenti non si considera rilevante il possibile effetto di sostituzione tra attività finanziarie e attività reali (immobili) in quanto dopo una leggera ripresa registrata nei primi mesi del 2010, il mercato immobiliare italiano non mostra attualmente ulteriori segnali di crescita e si trova in una situazione stazionaria (rapporto Nomisma 2011).



In via prudenziale, si è comunque ritenuto opportuno ridurre del 5% il maggior gettito che si avrà col passaggio dell'aliquota dal 12,5% al 20%, ipotizzando che almeno una piccola parte dei capitali investiti nei vari strumenti possa spostarsi verso altri investimenti.

L'effetto di gettito di competenza a regime derivante dalla unificazione dell'aliquota al 20% (con l'esclusione dei titoli di Stato e delle altre tipologie di strumenti finanziari indicati nell'articolo 1), risulta quindi essere il seguente:

TABELLA A

Aumento dell'aliquota dal 12,5% al 20% sui prodotti finanziari (effetti finanziari diretti)		
Capitolo/art	Descrizione	Maggior gettito
1026/2+1026/3+1026/4+1026/14+1026/19+1026/23	sostitutiva e ritenute su interessi di obbligazioni e titoli simili tassati al 12,5%	1.106
1026/6 + +1026/18+1026/20 + 1026/25	ritenute interessi e redditi di capitale di fonte estera e quote OICVM	110
1026/1 +1026/7+1026/8	ritenute cambiali ed altri	156
1027	ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche	191
1031	Ritenute redditi di capitale dei fondi d'investimento	20
1034/2+1032	sostitutiva su risparmio gestito (risultato maturato delle gestioni individuali)+plusvalenze su partecipazioni azionarie	238
1034/4	sostitutiva sui redditi diversi	264
1195	sostitutiva assicurazione (contratti capitalizzazione)	111
	Totale A	2.196

Dati in milioni di euro

TABELLA B

Diminuzione dell'aliquota dal 27% al 20% sui prodotti finanziari (effetti finanziari diretti)		
Capitolo/art	Descrizione	differenza
1026/5 +1026/26	ritenute interessi da aziende di credito e poste (depositi, conti correnti, libretti postali e certificati di deposito)	- 256
1026/2 + 1026/3 + 1026/19 +1026/23	sostitutiva su interessi obbligazioni al 27% e titoli simili	- 1
1026/11	ritenute sui proventi titoli e certificati atipici	- 4
1026/25	redditi di capitale di fonte estera	- 1
1027	ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche	- 15
	Totale B	-277

Dati in milioni di euro



Il saldo complessivo di competenza su base annua derivante dagli effetti del passaggio dell'aliquota dal 12,5% al 20%, pari ad un maggior gettito di 2.196 milioni di euro, e di quelli della modifica dell'aliquota dal 27% al 20%, pari ad un minor gettito di circa 277 milioni di euro, è di **1.919 milioni di euro**.

Ai fini del calcolo degli effetti di cassa occorre innanzitutto considerare che il provvedimento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 e che, con riferimento ai redditi che maturano nei periodi a cavallo di tale data, si applica il meccanismo del *pro-rata temporis* (per cui la tassazione avviene con la corrispondente aliquota riferita ai periodi in cui sono maturati i redditi). In particolare, per il comparto obbligazionario, nell'ipotesi che vengano in maturazione, in media, due cedole in corso d'anno, si dovranno considerare i flussi di interessi e la relativa imposizione che matura mese per mese. Di conseguenza la variazione di gettito prevista per la prima cedola (a cavallo tra i due diversi regimi) sarà pari in media ai 15/72 dell'incremento annuo ($15/6 \cdot 1/12$) mentre la seconda cedola sarà invece interamente soggetta al nuovo regime. Pertanto gli effetti di cassa del primo anno sono così stimati:

Incremento gettito annuo dal 12,5% al 20% degli interessi delle obbligazioni	1.106
Quota di interessi sulle obbligazioni che matura nel primo anno	15/72+1/2
TOTALE	
$(1.106) \cdot (15/72) + (1.106 \cdot 1/2) =$	
	784

milioni di euro

A questo effetto occorrerà sommare quello che riguarda i versamenti effettuati il mese successivo a quello di riferimento:

Incremento di gettito derivante dagli strumenti che versano mensilmente		
Cap. / Art.	Descrizione	Δ
1026/1	Ritenuta proventi derivanti da cambiali	1
1026/6	Ritenute interessi da non residenti	3
1026/7	Altri redditi da capitale	85
1026/8	Ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi	71
1026/18	Ritenute su proventi di quote di OICVM di diritto estero	95
1031	Ritenute su proventi dei fondi d'investimento	20
1195 + 1196 + 1028/8	Sostitutiva assicurazione	111
	TOTALE	385

Dati in milioni di euro



Decremento di gettito derivante dagli strumenti che versano mensilmente		
Cap. / Art	Descrizione	Δ
1026/25	Redditi di capitale di fonte estera	-1
1026/11	Ritenute sui proventi titoli e certificati atipici	-4
	TOTALE	-5

Dati in milioni di euro

Sul saldo degli strumenti i cui redditi sono versati mensilmente occorre considerare la quota mensile relativa ai mesi dopo il cambio aliquota (11/12)

Incremento di gettito dal 12,5% al 20% di strumenti che versano mese per mese	385
Decremento di gettito dal 12,5% al 20% di strumenti che versano mese per mese	-5
Quota che matura il primo anno	11/12
TOTALE (385 - 5) * (11/12) =	348

Dati in milioni di euro

Per quanto riguarda i versamenti effettuati entro il secondo mese successivo (quelli relativi al risparmio amministrato che affluiscono nel capitolo 1034/4) occorre considerare i versamenti relativi a 10 mesi pari a 220 milioni ($264 * 10/12$).

Il versamento della ritenuta (a titolo di acconto o di imposta) sugli utili distribuiti dalle società avviene ogni tre mesi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre solare in cui sono state operate le ritenute (articolo 8, comma 5, del DPR numero 601 del 1973). Quindi il cambio di regime (aumento della ritenuta dal 12,5% al 20% per i soggetti residenti e per i non residenti in possesso di azioni di risparmio, e diminuzione della ritenuta dal 27% al 20% per i non residenti in possesso di azioni ordinarie) avrà un effetto di cassa per il primo anno pari a 143 milioni di euro, vale a dire i $\frac{3}{4}$ del valore della stima di competenza (191 milioni di euro), mentre dall'anno successivo (2013) la riforma andrà a regime.

I versamenti di banche e poste relativi alle ritenute effettuate sugli interessi da depositi e conti correnti avvengono sulla base di due acconti in corso d'anno (a giugno e ad ottobre) di uguale importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente, più il saldo nel febbraio dell'anno successivo (articolo 35 del decreto legge n. 46 del 18 marzo 1976). Quindi nel primo anno (2012) non si avranno effetti, in quanto i versamenti saranno commisurati alle ritenute complessivamente effettuate nell'anno precedente (quando vigeva la ritenuta al 27%).



Per gli anni successivi, relativamente ai versamenti di banche e poste, invece si avrà:

	2012	2013	2014
<i>Saldo Banche 2011</i>	0		
<i>Acconti 2012</i>	0		
<i>Saldo Banche 2012</i>		-256	
<i>Acconti 2013</i>		-230	
<i>Saldo Banche 2013</i>			-26
<i>Acconti 2014</i>			-230
TOTALE	0	- 486	-256

Milioni di euro

Relativamente agli effetti finanziari per il primo anno riguardanti l'applicazione della nuova aliquota del 20%, si avrà quindi:

<i>Effetto comparto obbligazionario</i>	784
<i>Effetto meccanismi versamenti mese per mese</i>	348
<i>Effetto versamenti secondo mese successivo</i>	220
<i>Effetto versamento utili distribuiti da società</i>	143
TOTALE	1.494

Dati in milioni di euro

Nel 2013 gli effetti di gettito saranno pari a 1.689 milioni di euro (230 milioni è la parte di gettito che si perde per la riduzione dell'aliquota sui depositi bancari per il meccanismo saldo-acconto delle banche).

Nel 2014, a regime, l'incremento di gettito sarà pari a 1.919 milioni di euro.

L'effetto complessivo derivante dalla sola applicazione dell'aliquota del 20% risulta pari a:

	2012	2013	2014	2015
<i>Gettito rendite al 20%</i>	1.494	1.689	1.919	1.919

Milioni di euro

A questi effetti occorre aggiungere i riflessi sull'Irpef e sull'Ires derivanti dallo scomputo delle ritenute pagate a titolo d'acconto da imprese e società (ritenute sui redditi derivanti da depositi e conti correnti, obbligazioni e titoli similari, fondi comuni mobiliari di diritto italiano e di diritto estero).

Per la quantificazione di questo effetto è stata stimata per ogni categoria di strumenti finanziari, in base a dati di fonte Banca d'Italia, la percentuale di gettito relativo a soggetti con



ritenuta a titolo d'acconto. A tale stima si è giunti calcolando la quota dei depositi, dei titoli con scadenza a breve termine, dei titoli con scadenza a medio/lungo termine, e dei fondi comuni italiani ed esteri, attribuibile alle società non finanziarie (fonte: attività e passività finanziarie dell'Italia - relazione annuale della Banca d'Italia sul 2010). E' stata calcolata la base imponibile implicita nella quota di gettito attribuibile alle società non finanziarie e da questa gli effetti derivanti dal cambio di aliquota. Si stima quindi che con l'aumento della tassazione degli interessi sui depositi bancari dal 27% al 20%, si avranno minori ritenute pari a circa 55 milioni di euro, che si rifletteranno nel seguente andamento di cassa ai fini Irpef/Ires (acconto del 75%):

Effetto depositi bancari	2012	2013	2014
Saldo II.DD. 2012		55	
Acconto II.DD. 2013		41	-41
Saldo II.DD. 2013			55
Acconto II.DD. 2014			41
TOTALE		91	55

Milioni di euro

Relativamente agli strumenti finanziari la cui tassazione passerà dal 12,5% al 20%, si stima che le maggiori ritenute che potrebbero riguardare i redditi di capitale soggetti a ritenuta d'acconto saranno circa 32 milioni di euro. Ipotizzando un acconto ai fini II. DD. del 75%, gli effetti di gettito per gli anni 2012 - 2014 ai fini delle imposte sui redditi sono i seguenti:

Effetto ritenute d'acconto	2012	2013	2014
Saldo II.DD. 2012		-32	
Acconto II.DD. 2013		-24	24
Saldo II.DD. 2013			-32
Acconto II.DD. 2014			-24
TOTALE	0	-56	-32

Complessivamente quindi gli effetti sulle imposte sui redditi conseguenti alla variazione delle ritenute d'acconto operate, risultano pari a :

	2012	2013	2014	2015
Effetto ritenute ire/ires	0	35	23	23



I complessivi effetti finanziari del provvedimento in esame, tenendo conto che le minori ritenute da scomputare ai fini delle imposte sui redditi erano già comprese nella stima degli effetti di competenza, sono pertanto pari a:

	2012	2013	2014	2015
<i>Gettito rendite al 20%</i>	1.494	1.689	1.919	1.919
<i>Effetto ritenute imposte red.</i>	0	35	23	23
EFFETTO FINALE	1.494	1.724	1.942	1.942

Dati in milioni di euro

Opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti

Il provvedimento consente la facoltà di opzione per l'affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze alla data del cambio di aliquota, versando l'imposta del 12,5% sui redditi diversi maturati fino a quella data. In alternativa, il contribuente può accettare le conseguenze del cambio aliquota e vedere tassate al 20% le plusvalenze latenti realizzate successivamente alla data del cambio aliquota. L'opzione deve riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti.

La scelta di esercitare l'opzione dipende da vari fattori. Il vantaggio per il contribuente è dato dall'applicazione dell'aliquota ridotta alle plusvalenze latenti al momento del cambio dell'aliquota. I costi sono legati alla rinuncia al differimento dell'imposta e all'eventuale costo del finanziamento della liquidità necessaria per pagare l'imposta in assenza di una realizzazione effettiva della plusvalenze. Si ipotizza, in via prudenziale, che l'opzione sarà esercitata per l'80% delle plusvalenze latenti.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze latenti, in assenza di dati specifici, utilizzate le informazioni sui periodi di detenzione dei fondi comuni italiani (tenendo conto degli switch), si è stimato un periodo medio di detenzione delle attività finanziarie che generano redditi diversi pari a 2 anni. Se si ipotizza che le plusvalenze siano maturate in maniera lineare e che il flusso di sottoscrizioni sia stato costante nel tempo, si può stimare che al primo gennaio 2012, 1/24 dei titoli siano stati detenuti per 23 mesi, accumulando una plusvalenza netta pari a 23/24 del flusso annuale, 1/24 siano stati detenuti per 22 mesi accumulando una plusvalenza netta pari a 22/24 del flusso annuale e così via. Di conseguenza le plusvalenze nette latenti al 1 gennaio 2012 sono pari al 73% delle plusvalenze nette che si sarebbero comunque realizzate nel corso dell'anno più il 23% delle plusvalenze nette che si stima si sarebbero realizzate nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio dell'opzione produce quindi diversi effetti sul gettito. Per l'anno 2012 si hanno due effetti: a) l'incremento di aliquota non avrà effetto sull'80% del 73% delle plusvalenze nette che sarebbero state realizzate nell'anno, con una perdita pari a $0,8 \times ((463 \times 0,73 / 0,125) \times 7,5\%$, pari a -



162 milioni; b) si avrà un aumento di gettito dovuto all'anticipo di tassazione al 12,5% sull'80% del 23% delle plusvalenze nette relative al 2013, pari a 85 milioni. L'effetto netto di competenza sul 2012 sarà quindi una perdita di gettito di -77 milioni.

Per il 2013 si avrà una perdita di gettito pari al 80% del 23% delle plusvalenze nette che si sarebbero realizzate in assenza di opzione alla nuova aliquota del 20%, pari a -136 milioni. Gli effetti di competenza e cassa, considerato anche i meccanismi di versamento, sono riassunti nella tabella seguente:

Opzione affrancamento plusv. latenti	2012	2013	2014
Effetto di competenza	-77	-136	0
Effetto di cassa	-50	-140	-23

In milioni di euro

L'opzione potrà essere esercitata anche dai detentori di fondi comuni italiani e di diritto estero.

Per quanto riguarda i fondi comuni italiani, considerando che fino al 30 giugno 2011 è stato applicato il regime del maturato, l'applicazione della disposizione riguarda solo le plusvalenze latenti maturate dopo tale data, non si stimano significativi effetti di gettito..

Per i fondi comuni esteri, ipotizzando un analogo periodo di detenzione di due anni e applicando la stessa metodologia illustrata in precedenza, si stimano i seguenti effetti di competenza e di cassa nel triennio:

Opzione affrancamento fondi esteri	2012	2013	2014
Effetto di competenza	-28	-49	0
Effetto di cassa	-23	-50	-4

In milioni di euro

Pertanto, le disposizioni di cui ai commi 6-34 comportano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2012	2013	2014	2015
Effetti complessivi	1.421	1.534	1.915	1.942



Comma 35 - Studi di settore

Le due disposizioni in materia di studi di settore sono tese a produrre effetti principalmente in termini di deterrenza, garantendo una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione della relativa modulistica fiscale.

Al riguardo, la modifica dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, nella parte relativa alle limitazioni dei poteri di accertamento, induce i contribuenti interessati a comportamenti dichiarativi corretti, attesi i possibili effetti anche per l'annualità successiva.

In particolare, su circa 700.000 operatori economici non congrui, anche a seguito di adeguamento, si ritiene plausibile che almeno il 10% vari il proprio comportamento a seguito della modifica del citato articolo 10; ci saranno, quindi, almeno 70.000 soggetti in più, rispetto a quanto accadrebbe in assenza della modifica legislativa, che risulteranno congrui alle risultanze degli studi di settore.

Si può ipotizzare che tali soggetti dichiareranno una maggiore base imponibile media stimabile, in termini estremamente prudenziali, in non meno di 3.000 euro; si avrebbe, quindi, una maggiore base imponibile totale di 210.000.000 euro.

Attesa una tassazione media ai fini delle imposte dirette del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, si avrebbero maggiori imposte dirette per 42.000.000 e maggiore IVA per 31.500.000 euro.

Inoltre, si rappresenta che tali disposizioni produrranno sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi a seguito di accertamento, in questa sede prudenzialmente non quantificati.

Sono prevedibili, inoltre, ulteriori entrate in relazione agli effetti della possibilità di predisporre o modificare gli indicatori di normalità economica in relazione ad ogni specifico periodo di imposta di applicazione degli studi di settore, al fine di contrastare sempre più efficacemente i comportamenti dichiarativi non corretti.

In merito, in relazione all'annualità di imposta 2009 la platea dei soggetti non normali è risultata di circa 670.000 soggetti.

La possibilità di intervenire anno per anno, alla luce delle diverse informazioni disponibili, in modifica o predisposizione di indicatori di normalità economica, dovrebbe comportare, prudenzialmente, un incremento dei ricavi e dei compensi attesi per almeno 300.000 soggetti.

Ipotizzando che il 50% di tali soggetti modifichi il proprio comportamento a seguito delle modifiche normative in commento, ci saranno 150.000 soggetti che dichiareranno maggiore base imponibile.

Presumendo sempre, prudenzialmente, una maggiore base imponibile media di almeno 3.000 euro, si avrebbe una maggiore base imponibile totale di 450.000.000 euro.

Attesa una tassazione media del 20% ed un'aliquota IVA media del 15%, si avrebbero maggiori imposte dirette per 90.000.000 e maggiore IVA per 67.500.000 euro.

Inoltre, tali disposizioni produrranno sicuramente effetti in termini di maggiori importi riscossi in fase accertativa, in questa sede prudenzialmente non quantificati.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti:



Comma 35 - 1° periodo	2011	2012	2013	2014
IRPEF	0	+73,5	+42	+42
IVA	+31,5	+31,5	+31,5	+31,5
Comma 35 -2° periodo				
IRPEF	0	+157,5	+90	+90
IVA	0	+67,5	+67,5	+67,5
Totale	+31,5	+330	+231	+231

Milioni di euro

Titolo II Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

art. 3 Liberalizzazione delle professioni e delle attività economiche

Comma 5 - liberalizzazione delle professioni

La disposizione è volta ad introdurre ulteriori principi di liberalizzazione e apertura alla concorrenza nell'ambito degli ordinamenti professionali, sia con riferimento all'accesso, alla formazione continua e ai tirocini, sia in relazione alle modalità di pattuizione del compenso e alla tutela del cliente. Trattandosi di norma diretta a enunciare principi di riforma del settore non si determinano effetti finanziari negativi.

Commi da 6 a 11

Si tratta di disposizioni che regolano l'accesso alle attività economiche basandosi sul principio di libertà di impresa.

A tal fine vengono previste abrogazioni delle restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche attualmente previste dall'ordinamento vigente. In particolare si prevede che l'esercizio di un'attività economica avvenga senza limitazioni legate al vincolo della popolazione o altri criteri di fabbisogno, ovvero connesse alle distanze minime tra le localizzazioni delle sedi di esercizio. Non comporta effetti peggiorativi sui saldi.

Comma 12: proventi alienazione immobili Ministero Difesa

La norma modifica la precedente disciplina relativa alla riassegnazione dei proventi derivanti da alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio.

Tale disciplina resta vincolata alla previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, ed in particolare al conseguimento degli obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale concordati in sede di programma di stabilità e crescita. In caso di verifica negativa sulla compatibilità finanziaria, i



proventi verranno riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Pertanto, la disposizione non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 4 Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea

I commi da 1 a 7 prevedono che gli enti locali procedano alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

I commi da 8 a 10 disciplinano le procedure competitive ad evidenza pubblica per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.

I commi 11 e 12 fissano i criteri per le procedure competitive al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Il comma 13 consente l'affidamento in house dei predetti servizi qualora il valore economico sia pari o inferiore a 900.000 euro annui.

I commi da 14 a 18 prevedono l'assoggettamento delle società in house affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici locali, al patto di stabilità interno, alla normativa in materia di contratti pubblici, nonché l'adozione, mediante propri provvedimenti, di criteri e modalità in materia di reclutamento di personale e conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 35, comma 3 del dlgs 165 del 2001.

I commi da 19 a 27 elencano le fattispecie di incompatibilità e divieti per gli amministratori e i responsabili degli uffici dell'ente locale e degli altri organismi aventi funzioni di stazione appaltante, di regolazione indirizzo e controllo di servizi pubblici locali.

Il comma 28 fissa il principio secondo cui la gestione delle reti può essere affidata a soggetti privati.

I commi da 29 a 31 disciplinano la cessione dei beni in caso di subentro nella gestione del servizio.

I commi da 32 a 34 prevedono un regime transitorio per gli affidamenti non conformi alla disciplina introdotta dalla disposizione in esame, il divieto di gestione di servizi ulteriori per chi è già titolare della gestione del servizio per affidamento diretto o delle reti, nonché le esclusioni per particolari tipologie di servizi pubblici.

La disposizione non comporta effetti onerosi sulla finanza pubblica

art. 5 - Norme in materia di società municipalizzate

La norma prevede che una quota del Fondo infrastrutture nell'ambito del FAS nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, sia destinata ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

Atteso che le relative spese sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno e pertanto potrebbero essere tempestivamente destinate all'attivazione di investimenti, si stima un effetto sugli



investimenti degli enti locali quantificabile complessivamente in 50 milioni per l'anno 2013 e 150 milioni per l'anno 2014, con corrispondente impatto sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.

Art. 6. Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni.

Comma 1: Sono apportate talune modifiche all'art. 19 della legge n. 241/1990 introducendo semplificazioni in materia di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività che, per il loro carattere ordinamentale, non determinano oneri per la finanza pubblica.

Comma 2: La disposizione prevede l'abrogazione di norme relative all'istituzione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non comporta effetti finanziari negativi.

Comma 4: La modifica soppressiva alla liberalizzazione in oggetto, concernente il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio commerciale, mira ad estendere la misura in oggetto a tutto il territorio nazionale, allo stato limitato ai comuni a vocazione turistica. Ciò al fine di favorire le vendite ed il conseguente rilancio delle connesse attività commerciali, agevolando quindi la ripresa dei consumi e con essa l'economia nazionale e dei territori.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 7 Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche

La presente disposizione prevede un'estensione dell'addizionale Ires prevista dall'art. 81, commi 16-18, del decreto legge n. 112/2008, attualmente pari al 6,5%. Viene parimenti previsto un aumento di quattro punti percentuali di tale addizionale per gli anni d'imposta 2011-2013.

Le ultime quantificazioni del gettito sono state operate in sede di esame del provvedimento C.4357 (D.L. n. 70/2011). Secondo il Dossier del Servizio Bilancio dello Stato relativo, in particolare, alla quantificazione degli effetti finanziari recati dall'articolo 81, commi 16-18, il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indicava i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica fino al 2011.

(milioni di euro)

	2008	2009	2010	2011
Maggiori				
entrate	0	1.698	849	849

L'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota della suddetta addizionale IRES determina -
in base alle risultanze dell'applicazione della suddetta addizionale nel 2009 fornite dal Governo nel



Documento di economia e finanza 2011 - effetti in termini di maggior gettito IRES ai fini dei saldi di finanza pubblica di 208 milioni di euro nel 2012 e di 104 milioni di euro annui dal 2013, in relazione alla condizione di redditività delle società destinatarie della misura.

Con un aumento di 4 punti il gettito sarebbe pertanto di 832 milioni di euro per il 2012 e di 416 milioni di euro nel 2013.

Un aumento della base imponibile potrebbe essere effettuato includendovi tutte le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili (attualmente solo la produzione di energia idroelettrica è compresa).

La produzione elettrica da tali fonti è nel complesso di circa 23 TWh, di cui 11 da biomasse, 4 da fotovoltaico e 8 da eolico.

Se si considerano solo i soggetti con ricavi sopra 25 milioni di euro, si ottiene un gettito di 40 milioni di euro, che sale a 70 milioni di euro annui se si abbassa la soglia dei ricavi a 10 milioni di euro.

Con l'estensione dell'applicazione anche alle imprese che trasportano e dispacciano l'energia (in pratica TERNA, che ha avuto ricavi nel 2010 di 1,5 miliardi di euro, con un utile netto di 434 milioni di euro e SNAMRETEGAS, che ha avuto nel primo semestre 2011 ricavi per 1.744 milioni di euro, con un utile operativo di 986 milioni di euro e un utile netto di 576 milioni), che operando in regime regolato sotto il controllo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non potrebbero traslare la maggiore imposta sui consumatori.

In base ai dati delle semestrali del 2011 di entrambe le società il gettito sarebbe di circa 90 milioni di euro per Terna e di circa 220 milioni per SnamReteGas.

Da tale applicazione si stima potrebbero derivare circa 310 milioni di euro annui.

Complessivamente si può prevedere un gettito così ripartito:

	2012	2013	2014
Aumento 4 punti addizionale	832	416	416
Estensione addizionale alle società di trasporto di energia elettrica e gas	620	310	310
Estensione addizionale a biomasse, eolico e fotovoltaico	140	70	70
totale	1592	796	796



Considerando l'applicazione anche alle imprese di distribuzione di gas ed elettricità e l'ampliamento della platea dei soggetti ai quali si applica l'addizionale alle società con ricavi sopra i 10 milioni di euro, e tenuto conto altresì del meccanismo saldo/acconto nonché del fatto che l'aumento dell'addizionale di 4 punti percentuali rispetto agli attuali 6,5 punti è in vigore fino all'anno d'imposta 2013, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

2011	2012	2013	2014	2015	dal 2016
0,0	+1.800,0	+900,0	+900,0	-302,0	+299,0

Si precisa che gli effetti relativi all'anno 2012 non sono contabilizzati ai fini del miglioramento dei saldi, atteso che le maggiori entrate potranno essere destinate fino alla misura del 50%, alla riduzione degli interventi inerenti, rispettivamente, gli obiettivi di contenimento della spesa dei Ministeri di cui al comma 1 dell'articolo 1 e degli enti territoriali (patto di stabilità interno) di cui al comma 8 dell'articolo 1.

Titolo III Misure a sostegno dell'occupazione (art. 8-12)

Trattasi di disposizioni in materia di contrattazione, procedure per il collocamento obbligatorio, fondi interprofessionali, fissazione di livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento e di disciplina sanzionatoria per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo IV Riduzione dei costi degli apparati istituzionali

art. 13 Trattamento economico dei parlamentari ed incompatibilità

La disposizione prevede che, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri del parlamento e degli organi costituzionali si applica, senza effetti ai fini previdenziali, una riduzione delle indennità di carica e delle retribuzioni superiori a 90.000 euro lordi annui, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro.

Il comma 2 dispone la riduzione nella misura del 50 per cento dell'indennità parlamentare per tutti i componenti dell'organo legislativo che svolgono una qualsiasi attività lavorativa remunerata con un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima.



Il comma 3, la cui applicazione decorre dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva.

Il comma 4 disciplina l'individuazione, da parte delle Camere, di modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun componente dell'organo legislativo ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

Circa la stima dei risparmi si fa presente che, non essendo prevista una specifica norma di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, la relativa quantificazione non potrà che essere effettuata a consuntivo.

art. 14 Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali.

La disposizione introduce modifiche di carattere ordinamentale relative al funzionamento dei Consigli e delle Giunte che comportano effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica. I conseguenti risparmi di spesa potranno essere verificati a consuntivo e pertanto non vengono prudenzialmente quantificati.

art. 15 Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori

La disposizione è sostanzialmente finalizzata a prevedere la soppressione di tutte le province salvo quelle la cui popolazione sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati. Tale previsione determina un effetto finanziario positivo sui saldi di finanza pubblica, che, allo stato attuale, non si è in grado di quantificare.

Relativamente, invece, alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali non si ascrivono effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, in quanto la conseguente minore spesa per le province interessate, tenuto conto dei vincoli posti dalle regole in materia di patto di stabilità interno, determina un verosimile corrispondente incremento delle restanti spese.

Con riferimento alle province soppresse, viene inoltre prevista la contestuale soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle medesime rinviando ad un decreto del ministro dell'interno le relative modalità di attuazione.

Si rinvia, poi ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze per la revisione delle



strutture periferiche delle altre amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse. I conseguenti effetti positivi per la finanza pubblica potranno essere verificati solo a consuntivo.

art. 16 Riduzione dei comuni e dei costi relativi alla rappresentanza politica

La disposizione prevede, con riferimento ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il venir meno dei consigli e delle giunte comunali, nonché l'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative attraverso la costituzione di unioni municipali. Tale previsione determina un effetto finanziario positivo sui saldi di finanza pubblica, che, allo stato attuale, non si è in grado di quantificare.

art. 17 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

La disposizione riduce il numero dei componenti del CNEL dagli attuali 121 a 70 ed introduce modifiche nella composizione dell'organismo stesso. Eventuali risparmi di spesa potranno essere verificati a consuntivo e pertanto non vengono prudenzialmente quantificati.

Art. 18 Voli in classe economica

La disposizione stabilisce che le categorie di soggetti nella stessa indicate, che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, viaggiano in classe economica. Si tratta di previsione che amplia la disciplina già vigente in materia e si pone nell'ottica del risparmio pubblico e della razionalizzazione della spesa. Eventuali risparmi saranno quantificabili a consuntivo.

Art. 19 Norma di copertura

La disposizione indica la copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, in particolare quelle previste dall'art. 1, commi 16 e 25, dall'art. 2, comma 1, dall'art. 5 e dall'art. 7, utilizzando quota parte delle maggiori entrate del decreto in esame.



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Effetti DL manovra integrativa 2012-2013

art.	cd.	Effetti in milioni di euro	e/s	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
		<u>Titolo I Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria</u>													
1	1	Riduzione delle spese dei Ministeri	s	c/k	-6.000,0	-2.500,0			-6.000,0	-2.500,0			-6.000,0	-2.500,0	
	3-5	riduzioni dotazioni organiche - revisione art 74 di 112/2008													
	6	Riduzione agevolazioni fiscali	e	t	4.000,0	12.000,0			4.000,0	12.000,0			4.000,0	12.000,0	
	7	Clausola di salvaguardia													
		Patto di stabilità interno													
	8b	- Modifiche Patto stabilità Regioni statuto ordinario	s	c					-1.600,0	-800,0	0,0		-1.600,0	-800,0	0,0
	8c	- Regioni a Statuto Speciale e province autonome	s	c					-2.000,0	-1.000,0	0,0		-2.000,0	-1.000,0	0,0
	8d	- Modifiche Patto stabilità Province	s	c					-700,0	-400,0	0,0		-700,0	-400,0	0,0
	8e	- Modifiche Patto stabilità Comuni superiori a 5.000 abitanti	s	c					-1.700,0	-1.000,0	0,0		-1.700,0	-1.000,0	0,0
	9	Anticipo decorrenza criteri di virtuosità													
	10	- addizionale IRPEF ASO	e	t											
	11	- addizionale IRPEF comuni	e	t											
	12	riduzione tariffe energia - possibilità riduzione effetti su finanza territoriale													
	13	Trasporto pubblico locale													
	14	enti commissariati													
		Interventi in materia previdenziale													
	16	personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età													
		- Maggiore spesa pensionistica	s	c		8,0	16,0			8,0	16,0			8,0	16,0
		- Maggiore spesa per buonuscita	s	c			30,0				30,0				30,0
	17	Modifiche dlgs 503/1992													
	18	flexibilità carriera prefettizia e qualifica dirigenziale													
	19	mobilità per vacante in aree diverse													
	20	anticipo pensione vecchiaia donne nei rapporti lavoro privato	s	c											
	21	Armonizzazione delle regole di decorrenza del pensionamento del settore del pubblico impiego													
		- Minore spesa pensionistica	s	c	-100,0	-415,0	-476,0		-100,0	-415,0	-476,0		-100,0	-415,0	-476,0
		- Minore spesa per buonuscita	s	c		-616,0	-298,0			-616,0	-298,0			-616,0	-298,0
	22	Posticipo del riconoscimento del trattamento di fine servizio.	s	c	-330,0	-1.065,0	-723,0		-330,0	-1.065,0	-723,0		-330,0	-1.065,0	-723,0

Effetti DL manovra integrativa 2012-2013

[illegible]

Effetti DL manovra integrativa 2012-2013															
art.	co.	Effetti in milioni di euro	e/s	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
		<u>Titolo IV Riduzione dei costi degli apparati istituzionali</u>													
13		Trattamento economico dei parlamentari ed incompatibilità													
14		Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali.													
15		Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori													
16		Riduzione dei comuni e dei costi relativi alla rappresentanza politica													
17		Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro													
18		Voti in classe economica													
		Totale entrate		31,5	7.976,0	17.769,0	6.179,0	31,5	7.925,4	17.722,0	6.132,0	31,5	7.925,4	17.722,0	6.132,0
		Totale spese		0,0	-4.379,4	-4.541,0	-1.404,0	0,0	-10.430,0	-7.738,0	-1.301,0	0,0	-10.430,0	-7.738,0	-1.301,0
		Totale Manovra integrativa 2012- 2013		31,5	12.355,4	22.310,0	7.583,0	31,5	18.355,4	25.460,0	7.433,0	31,5	18.355,4	25.460,0	7.433,0
		Manovra DL 98/2011		2.807,8	5.204,9	20.665,6	41.942,5	2.008,2	5.575,5	24.205,7	47.972,6	2.108,3	5.577,5	24.405,7	47.972,6
		Totale Generale Manovra 2011-2014		2.839,3	17.560,3	42.975,6	49.525,5	2.039,7	23.930,9	49.665,7	55.405,6	2.139,8	23.932,9	49.865,7	55.405,6

13 AGO 2011

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

Flauto

Il Presidente del Senato della Repubblica



ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*... Omissis ...*

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÉ IN MATERIA DI ENTRATE

CAPO I

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI

Art. 1. - *(Livellamento remunerativo Italia-Europa)*. – 1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle inden-

nità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

... *Omissis* ...

Art. 10. - (*Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica*). - 1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.

... *Omissis* ...

Art. 12. - In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

... *Omissis* ...

Art. 15. - (*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari*). - 1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle

che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

... *Omissis* ...

Art. 18. - (*Interventi in materia previdenziale*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

... *Omissis* ...

Art. 20. - (*Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità*).

... *Omissis* ...

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

2-*quater*. all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009».

3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012. Gli enti locali di cui ai primi due periodi conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 è ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

... *Omissis* ...

CAPO IV

FINANZIAMENTO DI SPESE INDIFFERIBILI ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

... *Omissis* ...

Art. 21. - (*Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011*).

... *Omissis* ...

3. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.

... *Omissis* ...

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40. - (*Disposizioni finanziarie*)

... *Omissis* ...

1-*ter*. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-*quater*. La disposizione di cui al comma 1-*ter* non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario

... *Omissis* ...

Art. 6. - (*Addizionale regionale all'IRPEF*). – 1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideeterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

2. Fino al 31 dicembre 2012, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale

... *Omissis* ...

Art. 5. - (*Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*). – 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

... *Omissis* ...

D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

... *Omissis* ...

Art. 17. - (*Interventi a salvaguardia dell'euro*). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dell'area euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all'unanimità degli Stati membri dell'area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall'articolo 31 della medesima legge.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

... *Omissis* ...

Art. 16. - (*Prosecuzione del rapporto di lavoro*). - 1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

... *Omissis* ...

Art. 19. - (*Incarichi di funzioni dirigenziali*).

... *Omissis* ...

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.

... *Omissis* ...

Art. 30. - (*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*). - (Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

... *Omissis* ...

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

... *Omissis* ...

Art. 59. - (*Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità*).

... *Omissis* ...

9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore età anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.

... *Omissis* ...

D.L. 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

... *Omissis* ...

Art. 3. - (*Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione*). - 1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto ter-

mine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

... *Omissis* ...

D.L. 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

... *Omissis* ...

Art. 78. - (*Disposizioni urgenti per Roma capitale*).

... *Omissis* ...

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

... *Omissis* ...

D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

... *Omissis* ...

Art. 14. - (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*).

... *Omissis* ...

17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 2

D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

... *Omissis* ...

CAPO III

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA

Art. 9. - (*Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*).

... *Omissis* ...

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico comples-

sivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

... *Omissis* ...

D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Art. 18. - (*Interventi in materia previdenziale*).

... *Omissis* ...

22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattativa relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto

della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

...*Omissis*...

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

... *Omissis* ...

TITOLO III

MISURE ULTERIORI

Art. 49. - (*Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore*).

... *Omissis* ...

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2011. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

...*Omissis*...

Art. 12. - (*Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto*).

... *Omissis* ...

2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-*ter* dell'articolo 6.

... *Omissis* ...

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 26. - (*Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale*). - 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: *a*) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; *b*) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai pre-

cedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis*), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917; *b*) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; *c*) società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d*) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-*bis* è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-*bis* corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 87.

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso

... *Omissis* ...

Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici).

... *Omissis* ...

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acqui-

sto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

Art. 27. - (*Ritenuta sui dividendi*).

... *Omissis* ...

3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

... *Omissis* ...

L. 23 marzo 1983, n. 77

Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare

... *Omissis* ...

Art. 10-ter. - (*Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero*).

... *Omissis* ...

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

... *Omissis* ...

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 18. [16-bis]. - (*Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera*). – 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

... *Omissis* ...

Art. 73. [87]. - (*Soggetti passivi*).

... *Omissis* ...

5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-*quinqüies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

... *Omissis* ...

D.L. 28 giugno 1990, n. 167

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

... *Omissis* ...

Art. 4. - (*Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività*). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.

... *Omissis* ...

L. 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 3.

... *Omissis* ...

115. - Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili sia superiore ai limiti indicati nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati

... *Omissis* ...

Art. 2. - (*Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli simili per i soggetti residenti*). - 1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

- a) persone fisiche;
- b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;
- d) fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86;
- e) fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
- f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.

1-ter. L'imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.

1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 l'imposta è applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.

2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.

3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.

Art. 3. - (*Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva*) - 1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 1-quater del medesimo articolo:

a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;

b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;

c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.

I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di cui alla let-

tera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;

b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b) e c) del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.

3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d). Alla fine di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul «conto unico» l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso:

a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;

b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli.

La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.

4. Se in una operazione intervengono più intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al «conto unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.

5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.

6. Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale è costituito il deposito accredita il «conto unico» dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.

7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel «conto unico». L'intermediario ha la facoltà di non eseguire

l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.

9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

... *Omissis* ...

Art. 5. - (*Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva*). -

1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.

2. Per i titoli di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

... *Omissis* ...

Titolo II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE E SUGLI ALTRI REDDITI

Art. 5. - (*Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, è portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

2. I redditi di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico.

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6.

4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle

imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera *c-bis*) del comma 1, dell'articolo 67, è portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

Art. 6. - (*Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato*). - 1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere *c-bis*) e *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera *c-quater*) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies*) dello stesso comma 1, l'opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera *c-quater*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies*) del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1, l'opzione può essere esercitata anche

all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia può essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.

4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle

successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.

7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.

8. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal-

l'articolo 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.

9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati.

10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione.

11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

Art. 7. - (*Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio*). - 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non

relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del medesimo testo unico.

2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:

a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;

c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo, dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi;

e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.

... *Omissis* ...

D.L. 25 settembre 2001, n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare

... *Omissis* ...

Art. 6. - (*Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi*). - 1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le ritenute previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari

... *Omissis* ...

Art. 17. - (*Regime tributario delle forme pensionistiche complementari*). - 1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-*quinqüies* del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77.

... *Omissis* ...

D.L. 8 aprile 1974, n. 95

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

... *Omissis* ...

Art. 20.

[Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta, con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del 12,50 per cento, anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo].

Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, né quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma, facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili].

Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al quindici per cento].

[Le società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del dieci per cento a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti ai propri soci persone fisiche].

Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società coope-

relative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al dieci per cento ed è applicata a titolo d'imposta.

Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 3 ed 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

... *Omissis* ...

D.L. 20 giugno 1996, n. 323

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica

... *Omissis* ...

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

IMPOSTE DIRETTE

Art. 7. - (*Redditi di capitale*). - 1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli simili, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti. In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto è tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito.

2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora

il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non può essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori è equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi è dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2.

... *Omissis* ...

Legge 8 maggio 1998, n. 146

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario

... *Omissis* ...

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

... *Omissis* ...

Art. 10. – (*Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento*).

... *Omissis* ...

4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d*), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, se-

condo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

... *Omissis* ...

D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195

Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore

Art. 1. – (*Applicazione degli studi di settore*). – 1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre.

1-bis. A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma B, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 3

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare

... *Omissis* ...

Art. 307. - (*Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa*). - 1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applica il presente articolo.

2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma.

3. Il programma di cui al comma 2:

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire mediante:

a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari;

b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse

dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) permuta ai sensi del comma 7.

5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all'articolo 619.

6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.

7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'amministrazione stessa.

9. È salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa.

10. Il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:

fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836. Alla ripartizione delle quote riassegnate dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;

in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;

in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;

e) le alienazioni e permuta dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a euro 400.000,00;

f) ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 6

L. 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

... *Omissis* ...

Art. 19. - (*Segnalazione certificata di inizio attività - Scia*). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commer-

ziale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di

cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

... *Omissis* ...

L. 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

... *Omissis* ...

Art. 1.

... *Omissis* ...

116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.

... *Omissis* ...

D.L. 1° luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini

... *Omissis* ...

Art. 14-bis - (*Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*). – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Norme in materia ambientale

... *Omissis* ...

Art. 188-bis. - (*Controllo della tracciabilità dei rifiuti*). – 1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure

b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

... *Omissis* ...

Art. 188-ter. - (*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)*). – 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a):

a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smalti-

mento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, su base volontaria:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)* che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;

c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)*;

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)*, i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.

7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.

8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

... *Omissis* ...

Art. 260-bis. - (*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.*) - 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione

dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

... *Omissis* ...

Articolo 16. - (*Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*). – 1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue:

a) l'articolo 188 è sostituito dal seguente:

«Articolo 188 - (*Responsabilità della gestione dei rifiuti*) – 1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'ar-

ticolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.»;

b) dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-*bis* e 188-*ter*:

«Articolo 188-*bis*. - (*Controllo della tracciabilità dei rifiuti*) – 1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure

b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. *a*), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193.

Articolo 188-ter. - (*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)*) – 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. *a*):

a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c*), *d*) e *g*) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. *a*), su base volontaria:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c*), *d*) e *g*) che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;

c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.

7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.

8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).

10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.»;

... *Omissis* ...

Articolo 36. - (*Sanzioni*). – 1. Dopo l'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 260-bis. - (*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*) – 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di

iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Articolo 260-ter. - (*Sanzioni amministrative accessorie. Confisca*) –

1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'articolo 99 c.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.

3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.».

... *Omissis* ...

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.9 del 13 gennaio 2010

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

... *Omissis* ...

Art. 35. - (*Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia*). – 1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.

2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 – misure per l'adeguamento della

flotta da pesca comunitaria – del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multi-punto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «un provvedimento di diniego» sono inserite le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;».

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.

8. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «di localizzazione territoriale» sono inserite le seguenti: «, nonché che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili».

9. L'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.

... *Omissis* ...

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale

... *Omissis* ...

Art. 81. - (*Ruolo DigitPA*). – 1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 7

D.L. 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

... *Omissis* ...

TITOLO IV

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

CAPO I

MISURE FISCALI

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Art. 81. - (*Settori petrolifero e del gas*). – 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di

cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4.

2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto è dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia;

b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/M.

3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina:

a) per le quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare:

1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per cento;

b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare:

1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per cento.

5. Le quantità esenti dal pagamento dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purché compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.

7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.

8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente.

9. Il versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se per l'anno precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996, l'acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto.

10. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19, comma 5-bis, lettera b).

11. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:

a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a 100.000 euro;

b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente è effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltiva-

zione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

13. Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore è rimborsato entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi interessi di cui al comma 11.

14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:

a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di appartenenza;

b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società.

15. Il credito di cui al comma 13 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal comma 14.

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 9

L. 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

... *Omissis* ...

Art. 5. - (*Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi*). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo eso-

nerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 10

L. 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

... *Omissis* ...

Art. 118. - *(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo).* - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori eco-

nomici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 12

Codice Penale

... *Omissis* ...

Art. 603. - (*Plagio*). – Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 13

D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

... *Omissis* ...

Art. 7. - (*Election day*). – 1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 16

D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

... *Omissis* ...

Art. 14. - (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*).

... *Omissis* ...

31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.

32. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 17

L. 30 dicembre 1986, n. 936

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

... *Omissis* ...

TITOLO I

COMPOSIZIONE DEL CNEL

Art. 2. - (*Composizione del Consiglio*). – 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle as-

sociazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

I) dodici esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:

- a) otto nominati dal Presidente della Repubblica;
- b) quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;

II) novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese.

2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti è articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonché della pubblica amministrazione. Dei quarantaquattro membri di cui essa consiste, cinque rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi.

3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi è così composta:

- a) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;
- b) cinque rappresentanti degli artigiani;
- c) quattro rappresentanti dei liberi professionisti;
- d) quattro rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo.

4. La rappresentanza delle imprese è così composta:

- a) cinque rappresentanti dell'agricoltura e della pesca;
- b) quattordici rappresentanti dell'industria;
- c) sette rappresentanti del commercio e del turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo;
- d) otto rappresentanti dei servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni;
- e) un rappresentante dell'IRI;
- f) un rappresentante dell'ENI;
- g) un rappresentante dell'EFIM.

5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4, con particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, è garantita la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle imprese municipalizzate.

... *Omissis* ...

Art. 6. - (*Vice presidenti e ufficio di presidenza*). – 1. Il CNEL elegge fra i suoi componenti due vice presidenti nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20.

2. Il presidente e vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

... *Omissis* ...

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL CNEL

Art. 14. - (*Pronunce del CNEL*). – 1. Le pronunce del CNEL sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. Qualora vengano espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, non si procede al voto e la pronuncia dà atto delle posizioni indicando per ciascuna di esse il numero, il gruppo o la categoria di appartenenza dei consiglieri che l'hanno espressa, e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima.

... *Omissis* ...

Art. 15. - (*Comitati e commissioni*). – 1. In relazione ai lavori dell'assemblea dedicati all'esame delle materie di cui all'articolo 10, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce comitati e commissioni tenendo conto delle rappresentanze presenti nel Consiglio anche in riferimento alle materie trattate.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 18

L. 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

... *Omissis* ...

Art. 1.

... *Omissis* ...

468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011.

**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 1.

(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce «indebitamento», riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni

di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce «saldo netto da finanziare». L'importo previsto, per l'anno 2012, al primo periodo del presente comma può essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto.

2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate».

3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consi-

glio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-*sexies*, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, le parole: «del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-*quater*, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa»;

b) al comma 1-*quater*, primo periodo, le parole: «30 settembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»; nel medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013».

7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo può essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate annuali posticipate. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma».

8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»;

b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per l'anno 2003 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;

d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per l'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di euro per l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013»;

e) alla lettera d), le parole: «per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013».

9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;

b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo è soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole «di cui a primi due periodi» con le seguenti: «di cui al primo periodo».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»;

c) al comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.

12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 può essere complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione è distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unifi-

cata. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: «Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma è ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».

14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.».

15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola:

«emesse» sono aggiunte le parole: «o contratte» e dopo le parole «concedere prestiti», sono aggiunte le seguenti: «o altre forme di assistenza finanziaria».

16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere in servizio il dipendente»; nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», è sostituita dalla seguente: «dipendente»;

b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono sostituite dalle seguenti: «La disponibilità al»;

c) al quarto periodo, le parole: «presentano la domanda», è sostituita dalle seguenti: «esprimono la disponibilità».

18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

19. All'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.».

20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025», «2031» e «2032» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021», «2027» e «2028».

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» inserire la seguente: «dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo

1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione.».

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.

26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione consiliare di cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 è sufficiente una determina dirigenziale del Comune».

27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 è integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-*vicies quinquies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.

31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e

della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di entrate)

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio

2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità assoggettate alla riduzione prevista dall'articolo 13, comma 1.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle contenute nei soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modi-

ficazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-*quinqüies*, sono inseriti i seguenti:

«2-*sexies*. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito *internet*. Si applicano le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*ter*.

2-*septies*. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-*sexies* siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.».

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico;

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dallo gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori»;

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

3) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis*), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»;

4) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

b) all'articolo 26-*quinquies*, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto di una

quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.»;

c) all'articolo 27:

1) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «quattro noni» sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»;

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-*ter*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.».

15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-*bis* e 1-*ter*» sono sostituite dalle parole «comma 1-*bis*»;

b) all'articolo 73, il comma 5-*quinquies*, è sostituito dal seguente:

«Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-*bis* e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.»

16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole «e 1-*ter*» sono soppresse.

17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: *a)* al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; *b)* al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli simili diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli simili rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonché alle garanzie prestate.».

18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1-*ter* è abrogato;

2) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: «L'imposta di cui al comma 1-*bis* si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»;

3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-*bis*»;

b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-*bis* e 1-*ter*» sono sostituite dalle parole «comma 1-*bis*»;

c) all'articolo 5, le parole «commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-*bis*».

19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini de presente comma, i redditi diversi derivanti dalle ob-

bligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»;

b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»;

2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento», ovunque ricorrano, sono soppresse;

3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;».

20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse.

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse.

22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli simili, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.

24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216;

b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli simili senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.

27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi,

secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente:

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 è esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o

certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva è versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dei commi da 29 a 32.

35 All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola «446» sono aggiunte le seguenti: «e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente». All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole «o aree territoriali» sono aggiunte le seguenti: «, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».

36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale.».

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI
ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3.

(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

1. In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione o di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

l) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per la concorrenza ed il mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da

parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che può essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione alla complessità e ai tempi dell'eventuale valorizzazione. Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di verifica negativa della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, i proventi di cui alla presente lettera sono riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato».

Art. 4.

(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea)

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito «servizi pubblici locali», liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house».

14. Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno se-

condo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

15. Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-*bis*, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette «in house» e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi

pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata

in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù

di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.

35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

(Norme in materia di società municipalizzate)

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismis-

sione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-*quinquies*.

Art. 6.

(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni)

1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-*bis*»;

b) al comma 6-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:

a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-*bis*, e l'articolo 188-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

d) l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-*bis*»;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

3. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli ar-

ticoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono soppresse le seguenti parole: «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».

5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».

6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato.

Art. 7.

(Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas)

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»;

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale»;

c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica» sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 8.

(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità)

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative:

- a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
- b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
- e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite

IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Art. 9.

(Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni)

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;

«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»;

«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

Art. 10.

(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «si possono articolare regionalmente o territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

Art. 11.

(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini)

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione.

Art. 12.

(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis. - *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità

dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 13.

(Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum)

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri degli organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo;

b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

3. La carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale incompatibilità si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data».

Art. 14.

(Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali)

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; i componenti tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

Art. 15.

(Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori)

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati.

2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province soppresse esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale.

3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero nel caso in cui entro il medesimo termine non sia ancora entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni provinciali, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell'Interno, sono tra-

sferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3 del presente articolo.

6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.

Art. 16.

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, il Sindaco è il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, dell'unione municipale.

2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o il nominativo sulla scheda elettorale. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si applica l'articolo 71 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità e per la presentazione della candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

3. L'unione municipale è costituita dai comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente nel territorio dell'unione municipale è pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al comma 9, lettera a). I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.

5. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. L'assemblea municipale è costituita dai sindaci dei comuni costituenti l'unione municipale ed esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano, sul territorio dell'unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai Sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale le attribuzioni di cui all'articolo 54 del citato Testo unico. Il Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.

6. Lo statuto dell'unione municipale individua le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.

7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, è disciplinato il procedimento di prima costituzione dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al comma 1 e la costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* al fine di provvedere alla convocazione dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009».

11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

13. All'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera *a*), del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

14. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *e*) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 17.

(Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settanta, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la seguente ripartizione:

a) dodici esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Fra essi l'Assemblea nomina un vicepresidente;

b) quarantotto rappresentanti di vertice delle categorie produttive, dei quali ventiquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori autonomi attivi e diciotto rappresentanti delle imprese. Fra essi l'Assemblea nomina due vicepresidenti;

c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi l'Assemblea nomina un vicepresidente.».

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzional-

mente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.».

2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. È altresì abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi rappresentanti delle categorie produttive di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dal precedente comma 1.

Art. 18.

(Voli in classe economica)

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché» sono soppresse.

Art. 19.

(Disposizioni finali)

1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, all'articolo 2 comma 1, all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per l'anno 2012 a 1.280 milioni di euro per l'anno 2013, 1.289 milioni di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto a 1.330 milioni per l'anno 2013 ed a 1.439 milioni per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 2011.

NAPOLITANO

BERLUSCONI – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: PALMA

